SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Granze e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Bettola e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi e nomina del commissario straordinario . . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2001.

Approvazione del Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni per le aste principali del fiume Volturno . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2002.

Nomina dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade . . . . Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 14 gennaio 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'iniziativa comunitaria Leader + relativi alle regioni Abruzzo, Marche e Toscana, di cui al regolamento CE n. 1260/99, ai sensi della legge n. 183/1987 . . . . Pag. 12

DECRETO 17 gennaio 2002.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali . . . . Pag. 13

Ministero delle attività produttive

DECRETO 27 novembre 2001.

Modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico di cui all'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. . . . . Pag. 16

DECRETO 25 gennaio 2002.

Elenco di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione. Pag. 16

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 21 gennaio 2002.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Cornell University, in Roma. . . . . Pag. 17

DECRETO 29 gennaio 2002.

Abilitazione all'Istituto «Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. Pag. 17

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 31 gennaio 2002.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2002, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378 . . Pag. 18

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 18 gennaio 2002.

Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002. Pag. 20

DECRETO 8 febbraio 2002.

Nomina dei componenti del consiglio dell'Ente nazionale per le strade . . . . Pag. 21

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 28 novembre 2001.

Rettifica del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominata «Tavolara - Punta Coda Cavallo» . . . . . Pag. 21

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Ragusa. . . . . Pag. 24

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo. Pag. 24

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli . . . . . . Pag. 25

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Matera. Pag. 26

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.c. a r.l. All Service», unità di Gioia Tauro. (Decreto n. 30610) . . . . Pag. 27

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Venturini & C.», unità di Bazzano. (Decreto n. 30609). . . . . Pag. 28

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. E. Stancampiano», unità di Palermo. (Decreto n. 30608). . . . . Pag. 29

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Officine Metallurgiche G. Cornaglia», unità di Beinasco. (Decreto n. 30607) . . . . Pag. 29

DECRETO 11 gennaio 2002.

Sostituzione di un membro della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo . . . . Pag. 30

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sirio» a r.l., in Bari . . . . Pag. 30

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bari Metropolis» a r.l., in Bari . . . . Pag. 31

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Concio» a r.l., in Giovinazzo . . . . Pag. 31

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 32

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «COOP 96 - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma. Pag. 32

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Manifatture Alfedena», in Alfedena . . . . Pag. 32

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio agricoltori biologici d'Abruzzo», in Navelli . . . . Pag. 33

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Euroabruzzo 2000», in Rovere di Rocca di Mezzo . . . . Pag. 33

DECRETO 24 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio cooperativa sociale», in Montelabbate . . . . Pag. 33

DECRETO 24 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Ideal», in Vibo Valentia . . . . Pag. 34

DECRETO 24 gennaio 2002.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Potenza . . . . Pag. 34

DECRETO 24 gennaio 2002.

Nomina del consigliere di parità effettiva e di supplente della regione Basilicata . . . . Pag. 36

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Le botteghe amiche», in Verdello . . . . Pag. 37

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Ge.Cond.», in Bergamo . . . . Pag. 37

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Pulizie Sebinia», in Lovere . . . . Pag. 38

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Di consumo - del Commissariato nazionale del lavoro», in Bergamo Pag. 38

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «San Giovanni Battista a r.l.», in Portoscuso . . . . Pag. 38

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Montana di Santa Croce», in San Pellegrino Terme . . . . Pag. 39

DECRETO 30 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Alfa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Cossato. Pag. 39

Ministero della salute

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Artiles Fernandez Leticia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 40

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Montes Rodriguez Ornela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 40

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Castro Martin Maria Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 41

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Laguia Aldosa Nuria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 41

DECRETO 21 gennaio 2002.

Rettifica del decreto di riconoscimento alla sig.ra Teka Kahsay Banchu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. Pag. 42

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gieron Izabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 42

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kizhakekattil Gracy di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 43

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ristic Mila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico . . . . Pag. 43

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Charles Sabrina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 44

DECRETO 22 gennaio 2002.

Rettifica del decreto di riconoscimento alla sig.ra Jesiolowska Justyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . Pag. 44

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Dorbacianu Radu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 45

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Preda Denisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 45

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dima Jinga Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 46

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Moruzi Vasile di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 47

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iancu Gileta Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 47

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ampleev Liuba di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 48

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Apreti Didona Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 49

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Abagiu Negoita Luminita Sorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . . . Pag. 49

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Matei Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 50

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Serban Raluca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 50

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Soloviov Nicoleta Steluta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 51

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arvinte Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 52

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sarchizian Beatrice Anaida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 52

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Krstic Gordana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 53

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stojanac Olivera di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 53

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Eric Dragan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere. . . . . Pag. 54

DECRETO 30 gennaio 2002.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi. Pag. 55

DECRETO 31 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tantum Verde P» . . . . Pag. 55

DECRETO 5 febbraio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Sedotus» e «Bronco Valda». Pag. 56

DECRETO 5 febbraio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novodil 75» . . . . Pag. 56

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Autorizzazione al «Centro di assistenza fiscale imprese ASCOM SERVIZI S.r.l. CAF Imprese», con sede in Brà, allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ed iscrizione dello stesso all'albo dei CAF per le imprese . . . . Pag. 57

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Alessandria. Pag. 58

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia . . . . Pag. 58

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo. Pag. 59

Agenzia del territorio

DECRETO 28 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Forlì . . . . Pag. 59

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2002.

Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 08/02) . . . . Pag. 60

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Ericsson Enterprise S.p.a. (Deliberazione n. 105/01). . . . . Pag. 62

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Legge n. 208/1998 - Studi di fattibilità: definanziamenti ed utilizzo delle economie. (Deliberazione n. 114/01). Pag. 64

Consiglio della magistratura militare

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001.

Modifica degli articoli 25 e 34, comma 1, del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare . . . Pag. 66

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 1º febbraio 2002.

Sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri (Genna Is Abis). Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1º febbraio 2002. (Ordinanza n. 274). Pag. 66

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2001, recante: «Programma statistico nazionale 2002-2004» . . . . Pag. 68

Ministero della giustizia: Trasferimento di notai . . Pag. 68

Ministero degli affari esteri:

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 69

Entrata in vigore del *memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e scienze mediche . . . . Pag. 69

Ministero dell'interno:

Estinzione del monastero delle Suore Adoratrici perpetue del Sacro Cuore in Lugo di Romagna . . . . Pag. 69

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, in Roma . . . . Pag. 69

Ministero dell'economia e delle finanze:

Comunicato relativo all'approvazione dello statuto della Fondazione Banco di Sicilia, in Palermo . . . . Pag. 69

Cambi di riferimento del 18 febbraio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 70

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Tergeste» . . . . Pag. 70

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Airone» a r.l., in Minervino Murge . . . . Pag. 71

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Vignale» a r.l., in Sammichele . . . . Pag. 71

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Metalgrafica» a r.l., in Bari . . . . Pag. 71

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Conferma delle autorizzazioni amministrative alla società «Magazzini generali di Arquata Scrivia S.p.a.» . . Pag. 72

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area di mq 15 circa, ubicata nel comune di Alassio . . . . . Pag. 72

Misure dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime . . . . Pag. 72

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito in comune di Nuova Siri e di Maranello . . . . Pag. 72

Ministero delle attività produttive:

Integrazione a norma dell'art. 198 L.F., della terna commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone in liquidazione coatta amministrativa, con la nomina di altri due commissari liquidatori . . . . Pag. 72

Integrazione a norma dell'art. 198 L.F., della terna commissariale del Consorzio agrario provinciale di Grosseto in liquidazione coatta amministrativa, con la nomina di altri due commissari liquidatori . . . . Pag. 72

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Alpharma». Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% Medilabor di Odore dott. Carlo». . . . . Pag. 73

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% - Industria italiana integratori-Trei S.p.a.» . . . . Pag. 73

Autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% liquida Chemifarma S.p.a.» . . . . Pag. 74

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrocol 200». Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enacard» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Akipor» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Quentan» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincospetin» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Marex THV liof» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Parvo-c» . . . . Pag. 75

Comunicato di rettifica di alcune specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 75

Comunicato concernente l'estratto del decreto n. 162 del 1º agosto 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amignul». Pag. 76

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 185 del 15 gennaio 2002, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Travatan» . . . . Pag. 76

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 566 del 12 marzo 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dermatrans» . . . . Pag. 76

Comunicato concernente l'estratto del decreto n. 591 dell'11 giugno 2001 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Saizen». Pag. 76

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 626 del 19 novembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vasexten». . . . . Pag. 76

Comunicato concernente l'estratto del decreto n. 629 del 29 novembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meningitec» . . Pag. 76

Comunicato concernente estratto decreto n. 630 del 29 novembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meninvact». . . Pag. 76

Comunicato concernente estratto decreto n. 631 del 29 novembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Menjugate». . . Pag. 76

Comunicato concernente l'estratto del decreto n. 637 del 12 dicembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Genalen». Pag. 76

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Modificazioni allo statuto della SARA assicurazioni S.p.a. Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma. Pag. 77

Modificazioni allo statuto di Finanza & Futuro Vita S.p.a., in Milano. . . . . Pag. 77

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 77

Regione Basilicata: Autorizzazione alla società SIAM Monticchio S.p.a., in Montecchio Bagni, all'utilizzazione dell'acqua minerale denominata Solaria . . . . Pag. 78

Comune di Busseto: Comunicato di rettifica relativo all'avviso di deposito nell'ufficio comunale per sessanta giorni del decreto del comandante della regione militare centro n. 196 del 3 dicembre 2001. . . . . Pag. 78

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 627 del 26 novembre 2001 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Captopril Ratiopharm"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2001) . . . . Pag. 78

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Granze e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Granze (Padova) ed il sindaco nella persona del dott. Leonardo Martinello;

Considerato che, in data 20 dicembre 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Granze (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Guido Cecerelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Granze (Padova), è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Leonardo Martinello.

Il citato amministratore, in data 20 dicembre 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4232/Gab. del 27 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Granze (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Guido Cecerelli.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01855

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Bettola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bettola (Piacenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bettola (Piacenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo de' Luca di Pietralata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bettola (Piacenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 9 gennaio 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Piacenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 56/Gab. del 10 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Bettola (Piacenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo de' Luca di Pietralata.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01856

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardia Sanframondi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Guardia Sanframondi (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 8 gennaio 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 24/Gab.13.37.1 del 9 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento comunale di Guardia Sanframondi (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Lubrano.

Roma, 29 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01857

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2001.

Approvazione del Piano stralcio per la difesa dalle alluvioni per le aste principali del fiume Volturno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme per la difesa del suolo;

Visti in particolare, l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183 che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti a approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Considerato che, con deliberazione n. 1 del 10 settembre 1997, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato, ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e del comma 1 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Progetto di piano stralcio di difesa dalle alluvioni per le aste principali del bacino del fiume Volturno» (brevemente denominato PSDA);

Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è stata data notizia dell'adozione del progetto di piano stralcio in esame mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 267 del 15 novembre 1997, e nel bollettino ufficiale n. 57 del 24 novembre 1997 della regione Campania e n. 22 del 15 novembre 1997 della regione Molise;

Considerato che il progetto sopracitato con i relativi elaborati, così come previsto dall'art. 18, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è stato depositato presso le sedi delle regioni Campania e Molise e presso le province di Isernia, Caserta, Benevento e Avellino. Ciò al fine di consentire la libera consultazione secondo quanto prescritto dai commi 6 e 7 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione suddetto, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della medesima legge 18 maggio 1989, n. 183, alcuni soggetti interessati hanno inoltrato alle regioni territorialmente competenti le osservazioni sul Progetto di piano in argomento;

Che da una preliminare analisi delle osservazioni pervenute l'Autorità di bacino ha predisposto una proposta di modifica del progetto di piano;

Vista la delibera n. 1275 del 6 settembre 1999 con la quale la giunta della regione Molise ha formulato il parere favorevole al citato progetto di piano e alla proposta di modifica;

Vista la delibera n. 4254 del 9 luglio 1999 con la quale la giunta della regione Campania ha formulato il parere favorevole al citato progetto di piano e alla proposta di modifica;

Vista la delibera n. 1 del 7 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1999 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1998, n. 183, ha adottato definitivamente il piano stralcio di difesa dalle alluvioni per le aste principali del bacino del fiume Volturno;

Considerato che nella suddetta delibera n. 1 del 7 settembre 1999 era riportata erroneamente l'indicazione sul parere della Conferenza permanente Stato-regioni, espresso nella seduta del 25 febbraio 1998, mentre in quest'ultima fu solo esaminato in fase istruttoria il PSDA Bacino Volturno;

Vista la delibera n. 1 del 19 ottobre 2000 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha rettificato la sopracitata delibera n. 1 del 7 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano stralcio di difesa dalle alluvioni per le aste principali del fiume Volturno adottato dall'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nella riunione del Comitato istituzionale del 7 settembre 1999, costituito dalle tavole grafiche e dagli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

a) relazione;

b) norme di attuazione;

c) relazione sulle attività di correzione, verifica ed aggiornamento finalizzate all'adozione del PSDA;

d) planimetrie di sintesi: n. 6 tavole in scala 1:25.000;

e) planimetrie di zonizzazione ed individuazione degli squilibri: n. 46 tavole così suddivise: n. 43 tavole con numerazione progressiva riferite allo scenario attuale, di cui n. 38 in scala 1:5.000, n. 3 in scala 1:4.000, n. 1 in scala 1:10.000 e n. 1 in scala 1:25.000; n. 3 tavole riferite allo scenario futuro in scala 1:4.000.

Art. 2.

Le tavole grafiche, la relazione ed i relativi allegati, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nonché presso i comuni interessati dai vincoli di salvaguardia.

L'Autorità di bacino suddetta è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 21 novembre 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 55

01A01489

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2002.

Nomina dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade, che demanda la nomina dell'amministratore al Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, di approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade, che all'art. 8 reca disposizioni concernenti l'amministratore;

Rilevato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2001 è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le strade - ANAS - nonché la nomina dei subcommissari che lo coadiuvano nella gestione straordinaria la cui durata di tre mesi andrà a scadere in data 14 febbraio 2002;

Considerato che si rende necessario procedere alla costituzione degli organi ordinari provvedendo, preliminarmente, alla nomina dell'amministratore dell'Ente;

Udita la proposta formulata in merito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prof. ing. Pietro Lunardi;

Rilevato che le competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno espresso in data 14 febbraio 2002 il prescritto parere sulla suddetta proposta di nomina;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Vincenzo Pozzi è nominato amministratore dell'Ente nazionale per le strade a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sarà determinato il compenso spettante al medesimo.

Roma, 14 febbraio 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

02A01987

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 gennaio 2002.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo rurale dell'iniziativa comunitaria Leader + relativi alle regioni Abruzzo, Marche e Toscana, di cui al regolamento CE n. 1260/99, ai sensi della legge n. 183/1987.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, che all'art. 20, paragrafo 1, lettera *c)*, istituisce un'iniziativa comunitaria concernente lo sviluppo rurale, denominata successivamente Leader +;

Vista la comunicazione agli Stati membri n. 2000/C 139/05 del 14 aprile 2000 che reca gli orientamenti che definiscono gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità di attuazione della suddetta iniziativa comunitaria e che prevede un tasso di partecipazione comunitaria fino ad un massimo del 75 per cento del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 e del 50 per cento per le altre regioni;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. C(2000) 1220 del 12 maggio 2000, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del FEOGA, sezione orientamento, per le misure di sviluppo rurale nel quadro dell'iniziativa comunitaria Leader +, relativamente al periodo 2000-2006;

Vista la delibera CIPE n. 67/2000 del 22 giugno 2000, che prevede l'assegnazione di una riserva alla regione Abruzzo pari a 12 Meuro;

Viste le decisioni della Commissione U.E. n. C(2001) 4207 del 17 dicembre 2001, n. C(2001) 4144 del 13 dicembre 2001 e n. C(2001) 4012 del 3 dicembre 2001 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i programmi delle regioni Abruzzo, Marche e Toscana;

Considerato che con proprio decreto n. 111735 del 7 dicembre 2001 ha assegnato l'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale dei programmi Leader + alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto ed alle province autonome di Bolzano e Trento;

Considerato che devono essere ancora approvati dalla Commissione U.E. i programmi relativi alle altre regioni ed il programma nazionale per la costituzione di una rete tra territori rurali;

Visto, in particolare, l'art. 32 del regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Considerata la necessità di assicurare la contestuale erogazione dell'acconto del 7% del cofinanziamento nazionale pubblico, ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore dei programmi regionali approvati relativi all'iniziativa comunitaria Leader + — periodo 2000/2006 — la somma di 1.903.685 euro (3.686.048.155 lire), come risulta dall'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di acconto del 7 per cento della quota a carico del medesimo Fondo.

2. Il predetto Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare l'importo complessivo di 1.903.685 euro (3.686.048.155 lire), relativo alle due tranches dovute per gli anni 2000 e 2001, in un'unica soluzione alle singole regioni secondo la ripartizione indicata nella succitata tabella *A*.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

L'ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 97

ALLEGATO *A*

PROGRAMMAZIONE 2000 - 2006

ANTICIPO DEL 7% DELLA QUOTA A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE - LEGGE N. 183/1987 - PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI A TITOLO DI INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER +.

Programmi regionali	Anticipo del 7 %	
	Euro	Lire
Abruzzo	865.375,00	1.675.599.651
Marche	384.650,00	744.786.256
Toscana	653.660,00	1.265.662.248
TOTALE . . .	1.903.685,00	3.686.048.155

Valore euro = L. 1.936,27

02A01893

DECRETO 17 gennaio 2002.

Determinazione dei criteri e delle modalità applicative relativi alla destinazione e all'utilizzazione delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 130;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»;

Visto in particolare, l'art. 53, che demanda al Ministro delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, previa informazione del COCER ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto, la destinazione e l'utilizzazione, previa determinazione dei relativi criteri e modalità applicative, delle risorse per l'efficienza dei servizi istituzionali annualmente disponibili, finalizzate, tra l'altro, ad incentivare il personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ed a compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 140, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001»;

Ritenuto di dover individuare le suddette attività in quelle svolte presso i reparti e/o articolazioni indicati nel presente decreto, caratterizzati da una particolare proiezione operativa;

Ritenuto di dover incentivare, seppur in misura minore, anche altre attività operative e di funzionamento, che hanno comunque contribuito al generale buon andamento della gestione nel 2000;

Ritenuto di dover individuare gli incarichi che comportino l'assunzione di particolari responsabilità o disagio negli incarichi di comando ordinativamente previsti e riconducibili anche a «figure» organicamente rilevate;

Ritenuto di dover incentivare i militari trasferiti d'autorità in sedi non ambite;

Vista l'informativa al COCER in data 21 settembre 2001, ai sensi dell'art. 59 dello stesso decreto;

Vista la delibera del COCER n. 01/44/8° in data 10 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme indicate, per l'anno 2000, all'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di pertinenza dello stato di previsione del Ministero delle finanze, ora Ministero dell'economia e delle finanze - tabella 2 - centro di responsabilità 7 - Guardia di finanza - unità previsionale di base 7.1.1.1 «Spese generali di funzionamento» - cap. 6130 «Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali», al netto delle somme dovute a titolo di IRAP e degli oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte al personale militare, sono destinate al personale dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza indicato e nelle misure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I militari che siano stati titolari di incarichi di comando presso i seguenti reparti:

comando provinciale;

comando di reparto operativo aeronavale;

comando di gruppo;

comando compagnia;

comando di nucleo provinciale di polizia tributaria;

comando di stazione navale;

comando di sezione aerea;

comando di tenenza;

comando di sezione operativa navale;

comando di brigata;

comando di squadriglia navale,

per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2000, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1 secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2000:

Livello	Parametro
VI	3
VI-*bis*	3,1
VII	3,2
VII-*bis*	3,3
VIII	3,4
IX	3,6

Art. 3.

1. I militari, in forza a qualsiasi reparto, che siano stati titolari di incarichi di comando ordinativamente previsti e riconducibili anche a «figure» organicamente rilevate, per un periodo non inferiore a centottantaquattro giorni nel 2000, con esclusione delle situazioni di carattere interinale, partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2000:

Livello	Parametro
V	1,8
VI	2,2
VI-*bis*	2,3
VII	2,5
VII-*bis*	2,7
VIII	2,9
IX	3,2

Art. 4.

1. I militari in forza ai seguenti reparti e/o articolazioni:

nucleo speciale servizi extratributari, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nucleo speciale tutela concorrenza e mercato, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nucleo speciale radiodiffusione ed editoria, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nucleo speciale ispettivo funzione pubblica, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nucleo speciale repressione evasione contributiva, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nucleo speciale di polizia valutaria, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

servizio centrale investigazione criminalità organizzata, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nucleo speciale repressione frodi comunitarie, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio raccordo informativo, dell'ufficio analisi e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nucleo speciale investigativo, ad esclusione dell'ufficio personale ed affari generali, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti;

nuclei regionali di polizia tributaria, ad esclusione dell'ufficio comando, dell'ufficio operazioni e delle sezioni comando dei gruppi dipendenti, nonché del reparto comando dei nuclei regionali di Trento e Pescara;

nuclei provinciali di polizia tributaria, ad esclusione della sezione/squadra comando, dell'autodrappello e delle squadre comando, dei gruppi dipendenti;

gruppi, ad esclusione delle sezioni comando e delle squadre comando di nucleo operativo dipendente;

compagnie, ad esclusione della squadra comando e dell'autodrappello;

tenenze, ad esclusione della squadra comando;

brigate;

sezioni «I» dei comandi provinciali;

equipaggi delle unità navali e nuclei sommozzatori;

piloti in stato di pronto intervento aereo ed equipaggi fissi di volo;

sezioni di polizia giudiziaria,

partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2000:

Livello	Parametro
V	1,5
VI	1,7
VI-*bis*	1,8
VII	1,9
VII-*bis*	2
VIII	2,1
IX	2,3

Art. 5.

1. Tutti i militari in forza ad un qualsiasi altro reparto e/o articolazione partecipano alla distribuzione delle somme di cui all'art. 1, secondo i seguenti parametri legati all'ultimo livello retributivo in godimento nel 2000:

Livello	Parametro
V	1,1
VI	1,3
VI-*bis*	1,4
VII	1,5
VII-*bis*	1,6
VIII	1,7
IX	1,9

Art. 6.

1. L'indennità di presenza qualificata di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, è corrisposta con le modalità vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, ed è cumulabile con le indennità di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 7.

1. Sono esclusi dalla attribuzione degli emolumenti di cui al presente decreto:

i militari classificati «inferiore alla media» o «insufficiente» secondo l'ultima documentazione caratteristica notificata relativamente ad un periodo del 2000;

i militari che siano stati in forza ad un qualsiasi reparto e/o articolazione per un periodo inferiore a centottantaquattro giorni complessivi nel 2000;

i militari impegnati nella frequenza di corsi o di altre attività addestrative di formazione, specializzazione, qualificazione ed abilitazione, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2000;

i militari compresi nella forza assente, come definita dall'art. 71, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, per periodi di almeno centottantaquattro giorni complessivi nel 2000;

gli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello;

gli ufficiali di complemento;

i finanzieri ausiliari;

i militari distaccati presso organismi ed enti vari;

il personale non appartenente ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza.

2. Alla ripartizione degli emolumenti di cui al presente decreto partecipano gli ufficiali che alla data del 1° gennaio 2000 abbiano maturato il trattamento economico di cui all'art. 43, commi 22 e 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Gli ufficiali promossi al grado di colonnello nel corso del 2000 beneficiano degli incentivi in proporzione al periodo trascorso, nel 2000, nel grado di tenente colonnello, con riferimento al quale dovranno verificarsi le condizioni di cui agli articoli precedenti.

4. Gli incentivi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto non sono tra loro cumulabili. Nel caso di coincidenza di due o più fattispecie, tra quelle previste negli articoli medesimi, in capo allo stesso militare, l'incentivo viene attribuito una sola volta in base al parametro più favorevole.

Art. 8.

1. I militari che, nel corso del 2000, siano stati trasferiti d'autorità da altre regioni nelle sottoindicate sedi non ambite:

Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia per il personale dei ruoli ufficiali;

Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia per il restante personale,

beneficiano di un incremento pari al 100% del premio che spetterebbe loro a norma degli articoli che precedono.

2. Il beneficio di cui al comma precedente non compete nell'ipotesi di prima assegnazione, né nell'ipotesi in cui il trasferimento sia disposto per motivi disciplinari.

Art. 9.

1. Le somme di cui all'art. 53, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, che si renderanno disponibili dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno ridistribuite proporzionalmente ai militari sulla base dei parametri indicati negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01170

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 novembre 2001.

Modalità di controllo e regolazione contabile del credito di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico di cui all'art. 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare i commi 5 e 6, i quali dispongono, tra l'altro, la concessione di crediti di imposta per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico, e stabiliscono che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengano determinate le modalità di controllo e regolazione contabile del predetto credito di imposta, concesso a ciascun beneficiario;

Visto il Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2000, in materia di modalità di fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito di imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché delle relative regolazioni contabili;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ravveduta la necessità di indicare per il credito di imposta per il commercio elettronico metodi e procedure omologhi a quelli già in essere per gli altri interventi agevolativi sempre in forma di credito di imposta;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini del credito di imposta di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), sono confermate le modalità di fruizione delle agevolazioni, di controllo e di regolazione contabile previste dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 16 marzo 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 79

02A01137

DECRETO 25 gennaio 2002.

Elenco di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CE;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che prevede la pubblicazione nelle Gazzette ufficiali della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C 20 del 23 gennaio 2001;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 24, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana un elenco di norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia materiali da costruzione.

2. L'allegato I parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

ALLEGATO I

NORME ARMONIZZATE
AI SENSI DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE

Riferimenti: EN 197-1;

Anno di ratifica: 2000;

Titolo delle norme: cemento - parte 1: composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni;

Norme italiane: UNI EN 197-1: 2001.

Le norme UNI e CEI sono reperibili per consultazione e vendita rispettivamente presso l'UNI, via Battistotti Sassi, n. 11/b - 20133 Milano e CEI, via Saccardo, n. 9 - 20134 Milano.

02A01488

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2002.

Esenzione fiscale dell'attività svolta in Italia dalla filiazione della Cornell University, in Roma.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154, ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Cornell University;

Rilevato che la Cornell University ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in Roma, via dei Barbieri, 6 - 00186 Roma;

Considerato che la Cornell University è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre americana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università americana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante al sig. Harold D. Craft Jr., nato a Newark (New Jersey) il 28 maggio 1938;

Considerato che la Cornell University aveva ottenuto il riconoscimento per l'esenzione fiscale con decreto ministeriale 1° aprile 1990;

Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione della Cornell University avente sede in Roma, via dei Barbieri, 6 - 00186 Roma;

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4, Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2002

Il Ministro: MORATTI

02A01470

DECRETO 29 gennaio 2002.

Abilitazione all'Istituto «Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata al sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» con sede in Torino;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 14 settembre 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, resa nella riunione del 3 ottobre 2001 e trasmessa con nota n. 1101 del 5 novembre 2001, con la quale il predetto Comitato ha espresso l'avviso che la superficie da considerare utile è solo quella relativa alla sede principale di Torino;

Considerato che per i suesposti motivi, in coerenza con gli standard minimi di riferimento sopra richiamati, può essere autorizzata l'ammissione al primo anno del corso per un numero massimo di 17 unità;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Associazione culturale IBTG - Scuola Gestalt» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Torino ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 17 unità e, per l'intero ciclo, a 68 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

02A01895

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 gennaio 2002.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2002, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento

di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Considerato che ai sensi del predetto decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ai soggetti che non ottengono la concessione, autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale, si applicano i diritti e gli obblighi dei concessionari;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448», di seguito indicato come «Regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello stesso decreto, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione oggetto della concessione, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, deve contenere:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento che si intendono sottoporre a valutazione; tali elementi possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;

c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi d'informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attività radiodiffusiva;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2001 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione per l'erogazione della totalità del contributo, salvo quanto previsto dal successivo comma 6;

e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;

f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione; a tal fine devono essere indicati gli estremi delle dilazioni di pagamento richieste ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e delle eventuali controversie giurisdizionali in corso, specificando l'oggetto e gli eventuali provvedimenti giurisdizionali già adottati; ove non sia ancora pervenuta la richiesta da parte dell'amministrazione per il pagamento del canone relativo agli anni 1998 e 1999, la dichiarazione avrà ad oggetto il regolare pagamento dei canoni fino all'anno 1997 compreso, nonché del canone per gli anni 2000 e 2001, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000;

g) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia già beneficiato;

h) la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio 1999-2001. Nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile a ciascun bacino di utenza.

3. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

4. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il

comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *b), c)* e *d)* del regolamento.

6. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma è erogato, entro il termine del 30 settembre 2002, un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2002.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il Ministro: GASPARRI

02A01868

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 gennaio 2002.

Modifiche al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, concernente le direttive ed il calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2001, con il quale sono state emanate ai prefetti le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione del richiamato decreto 5 dicembre 2001, sono state richieste da alcune prefetture puntualizzazioni e precisazioni sulla corretta interpretazione di alcune delle disposizioni in esso contenute;

Ritenuta la opportunità e necessità di fornire le richieste puntualizzazioni e precisazioni anche al fine di una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 5 dicembre 2001, inerente direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, lettera *i),* è aggiunto di seguito il periodo: «per la provincia di Udine il divieto si applica per i soli veicoli diretti in Austria»;

b) all'art. 3, comma 2, è aggiunto di seguito il seguente periodo: «Il divieto non trova applicazione per i veicoli di cui al presente comma che circolano scarichi, unicamente nel caso che tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente il motivo, l'origine e la destinazione del viaggio, ovvero sia rilasciata dal conducente una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le stesse attestazioni»;

c) all'art. 8, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti di massa fissati dall'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Art. 2.

1. Restano invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 5 dicembre 2001, ed in particolare le deroghe contenute nell'art. 3, ed inoltre dal divieto sono esclusi i veicoli dotati di autorizzazione prefettizia già rilasciata ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 81

02A01866

DECRETO 8 febbraio 2002.

Nomina dei componenti del consiglio dell'Ente nazionale per le strade.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, concernete l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade, che demanda la nomina dei componenti del consiglio dell'Ente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, di approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade, in base al quale il consiglio è composto, dall'amministratore che lo presiede e da quattro consiglieri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, scelti fra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche;

Rilevato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2001 è stato disposta la nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per le strade - ANAS - nonché la nomina dei subcommissari che lo coadiuvano nella gestione straordinaria, la cui durata di tre mesi andrà a scadere in data 14 febbraio 2002;

Considerato che si rende necessario procedere alla costituzione degli organi ordinari provvedendo alla nomina di quattro consiglieri in qualità di membri del consiglio di amministrazione;

Tenuto conto dei requisiti professionali e delle esperienze maturate dall'ing. Giovan Battista Papello, dall'avv. Giuseppe Bonomi, dal prof. Alberto Brandani e dall'arch. Mario Virano, come attestato dai rispettivi *curricula*;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del consiglio dell'Ente nazionale per le strade: l'ing. Giovan Battista Papello, l'avvocato Giuseppe Bonomi, il prof. Alberto Brandani e l'arch. Mario Virano.

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina dell'amministratore.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sarà determinato il compenso spettante ai predetti consiglieri.

Roma, 8 febbraio 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A01988

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 novembre 2001.

Rettifica del decreto istitutivo dell'area marina protetta denominata «Tavolara - Punta Coda Cavallo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1997, con il quale è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata «Tavolara - Punta Coda Cavallo»;

Considerato che nell'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale è stata erroneamente indicata la latitudine del punto HH di delimitazione della citata area naturale marina protetta, latitudine peraltro correttamente indicata sulla cartografia originale, in atti, presso questo Ministero;

Considerato che nell'art. 4, comma 2, del citato decreto ministeriale è stata erroneamente indicata la latitudine del punto H di delimitazione della zona A circostante l'isola di Molarotto;

Considerato che nell'art. 4, comma 2, del citato decreto ministeriale è stata erroneamente indicata la longitudine del punto W di delimitazione della zona B circostante l'isola di Tavolara;

Considerato che nella cartografia allegata al decreto istitutivo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, non viene riportato il corridoio di zona C di accesso a nord dell'isola di Molara, pur essendo esplicitamente indicato nella cartografia allegata al decreto originale in atti presso questo Ministero; corridoio per il quale non sono, peraltro, indicate le coordinate geografiche a terra dei corrispettivi punti in mare FF e AA, individuati dall'intersezione dei meridiani passanti per i predetti punti con la linea di costa;

Considerato che la zona A dell'isola di Tavolara, indicata nel citato decreto istitutivo, ricomprende tra l'altro la zona di mare tra Spalmatore di Fuori, Punta Timone e Cala di Levante dove è ubicata un'installazione militare, preesistente all'istituzione dell'area naturale marina protetta, ai fini della difesa nazionale e Nato, così come indicato dalla nota del Ministero della difesa del 2 dicembre 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 27 marzo 2001, n. 178, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 7, comma 3, lettera *a)* che attribuisce alla Direzione per la difesa del mare le funzioni in materia di istituzione e gestione delle aree protette marine;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alla rettifica del citato decreto 12 dicembre 1997, al fine di procedere alla correzione delle predette coordinate male riportate sul citato decreto istitutivo a causa di errori materiali di trascrizione nonché per tenere conto delle necessità operative della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente, 12 dicembre 1997, concernente l'istituzione dell'area naturale marina protetta denominata «Tavolara - Punta Coda Cavallo» sono apportate le rettifiche previste dagli articoli 2, 3 e riportate nella cartografia allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

2. La cartografia di cui al comma 1, sostituisce integralmente la precedente cartografia prevista dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale istitutivo dell'area naturale marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo ed al medesimo allegata.

Art. 2.

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente, datato 12 dicembre 1997, le coordinate geografiche del punto HH di delimitazione della citata area naturale marina protetta sono sostituite con:

	Latitudine	Longitudine
HH)	40°53′.20 N	009°48′.50 E

Art. 3.

1. All'art. 4, comma 2, del citato decreto istitutivo sono apportate le seguenti rettifiche alla delimitazione della zona A di riserva integrale:

a) le parole e le coordinate geografiche da «nell'isola di Tavolara ...» a «G 40°54′.05 N 09°42′.91 E» sono sostituite dalle seguenti: «nell'isola di Tavolara la punta a sud di Cala di Levante, Punta del Papa e il punto in costa a sud-est della Punta del Passo Malo; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
A)	40°55′.18 N	009°44′.33 E (in costa)
B)	40°55′.26 N	009°44′.58 E
C)	40°54′.60 N	009°44′.88 E
D)	40°54′.07 N	009°43′.40 E
E)	40°54′.05 N	009°42′.91 E (in costa)».

b) le coordinate geografiche del punto H di delimitazione della zona A circostante l'isola di Molarotto sono sostituite con:

	Latitudine	Longitudine
H)	40°53′.01 N	009°46′.72 E

2. All'art. 4, comma 2, del predetto decreto istitutivo sono apportate le seguenti rettifiche alla delimitazione della zona B di riserva generale:

a) le coordinate geografiche del punto W di delimitazione della zona B antistante il lato nord-occidentale dell'isola di Tavolara sono sostituite dalle seguenti:

	Latitudine	Longitudine
W)	40°54′.70 N	009°46′.08 E

b) le parole e le coordinate geografiche da «nell'isola di Molara e Molarotto...» a «FF 40°52′.76 N 09°43′.28 E» sono sostituite dalle seguenti: «il tratto di mare circostante l'isola di Molara e la zona A di Molarotto, delimitato dalla congiungente i punti sottoelencati:

	Latitudine	Longitudine
AA1)	40°52′.56 N	009°43′.64 E (in costa)
AA)	40°52′.81 N	009°43′.64 E
BB)	40°53′.41 N	009°47′.71 E
CC)	40°51′.26 N	009°47′.71 E
DD)	40°51′.26 N	009°42′.39 E
EE)	40°52′.62 N	009°42′.39 E
FF)	40°52′.76 N	009°43′.28 E
FF1)	40°52′.48 N	009°43′.28 E (in costa)».

3. Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 28 novembre 2001

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 46

ALLEGATO

02A01891

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catania e Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Viista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° marzo 2001 al 30 agosto 2001 nella provincia di Ragusa;

piogge alluvionali dal 25 agosto 2001 al 26 agosto 2001 nella provincia di Catania;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catania: piogge alluvionali del 25 agosto 2001, del 26 agosto 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Caltagirone;

Ragusa: siccità dal 1° marzo 2001 al 30 agosto 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01887

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Arezzo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 15 giugno 2001 al 5 settembre 2001 nella provincia di Arezzo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata

provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Arezzo: siccità dal 15 giugno 2001 al 5 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Anghiari, Arezzo, Caprese Michelangelo, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Pergine Valdarno, Subbiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01888

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 15 giugno 2001 al 24 settembre 2001 nelle province di Alessandria e Asti;

grandinate dal 14 luglio 2001 al 25 settembre 2001 nelle province di Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli;

tromba d'aria 29 agosto 2001 nella provincia di Biella;

tromba d'aria 14 settembre 2001 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

siccità dal 15 giugno 2001 al 24 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Albera Ligure, Alessandria, Borghetto di Borbera, Borgoratto Alessandrino, Cantalupo Ligure, Cartosio, Castellazzo Bormida, Castelspina, Cavatore, Denice, Felizzano, Frugarolo, Fubine, Masio, Merana, Mongiardino Ligure, Montechiaro d'Acqui, Oviglio, Pareto, Pontestura, Quargnento, Quattordio, San Salvatore Monferrato, Solero, Spigno Monferrato, Stazzano;

tromba d'aria del 14 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Isola Sant'Antonio, Pozzolo Formigaro;

Asti:

siccità dal 15 giugno 2001 al 24 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Asti, Cantarana, Cellarengo, Cerro Tanaro, Dusino San Michele, Maretto, San Paolo Solbrito, Tigliole, Valfenera, Villanova d'Asti;

grandinate dal 10 agosto 2001 al 31 agosto 2001, dal 4 settembre 2001 al 25 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Aramengo, Asti, Bruno, Buttigliera d'Asti, Cantarana, Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Cocconato, Cortandone, Costigliole d'Asti, Ferrere, Isola d'Asti, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Moncucco Torinese, Montafia, Montegrosso d'Asti, Nizza Monferrato, Pino d'Asti, Revigliasco d'Asti, San Damiano d'Asti, San Giorgio Scarampi, Valfenera;

grandinate dal 10 agosto 2001 al 31 agosto 2001, dal 4 settembre 2001 al 25 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Buttigliera d'Asti, Mombaruzzo;

Biella:

grandinate del 3 agosto 2001, del 29 agosto 2001, del 30 agosto 2001, del 14 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Cavaglia, Dorzano, Ponderano, Roppolo, Salussola, Viverone;

tromba d'aria del 29 agosto 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cavaglia, Roppolo;

Cuneo:

grandinate dall'11 agosto 2001 al 4 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Alba, Borgomale, Bra, Busca, Cervere, Cherasco, Corneliano d'Alba, Diano d'Alba, Guarene, Martiniana Po, Monticello d'Alba, Narzole, Piobesi d'Alba, Roddi;

grandinate dall'11 agosto 2001 al 4 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Narzole;

Novara:

grandinate del 1° settembre 2001, del 4 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Borgomanero, Caltignaga, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna;

Torino:

grandinate dal 14 luglio 2001 al 23 luglio 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Bibiana, Brandizzo, Leini, Maglione, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Settimo Torinese, Torrazza Piemonte;

grandinate dal 17 agosto 2001 al 31 agosto 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Airasca, Almese, Avigliana, Buttigliera Alta, Candiolo, Chiesanuova, Cumiana, Nole, None, Perosa Argentina, Pomaretto, Rivoli, Scalenghe;

grandinate dal 17 agosto 2001 al 31 agosto 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Avigliana, Buttigliera Alta;

Vercelli:

grandinate dal 30 agosto 2001 al 4 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Alice Castello, Costanzana, Lenta, Pertengo, Rovasenda, Stroppiana;

grandinate dal 30 agosto 2001 al 4 settembre 2001 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Rovasenda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01889

DECRETO 4 febbraio 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Matera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchè assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 22 agosto 2001 nella provincia di Matera;

tromba d'aria 22 agosto 2001 nella provincia di Matera;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Matera:

grandinate del 22 agosto 2001;

provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Bernalda, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Pisticci, Policoro, Scanzano Ionico, Tursi;

tromba d'aria del 22 agosto 2001: provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Scanzano Ionico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A01890

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.c. a r.l. All Service», unità di Gioia Tauro. (Decreto n. 30610).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.c. a r.l. All Service inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 26 novembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 16 novembre 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 16 novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore portuale applicato — a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 128 unità, di cui 26 lavoratori in contratto di formazione lavoro, su un organico complessivo di 135 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 16 novembre 2001 al 15 novembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. All Service, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), unità di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 128 unità, di cui 26 lavoratori in contratto di formazione lavoro, su un organico complessivo di 135 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. All Service, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti

dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01522

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Venturini & C.», unità di Bazzano. (Decreto n. 30609).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società «S.p.a. Venturini & C.» inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 5 novembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 settembre 2001 stabilisce per un periodo di 6 mesi, decorrente dal 1° ottobre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore grafici applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 40 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Venturini & C.», con sede in San Martino in Rio (Reggio Emilia), unità di Bazzano (L'Aquila) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Venturini & C.», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01521

DECRETO 17 dicembre 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. E. Stancampiano», unità di Palermo. (Decreto n. 30608).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, — registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 — relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società «S.p.a. E. Stancampiano» inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 31 ottobre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 6 settembre 2001 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 10 settembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale dell'industria manufatturiera applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 24 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 10 settembre 2001 al 7 settembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. E. Stancampiano», con sede in Palermo, unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. E. Stancampiano», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01520

DECRETO 17 dicembre 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Officine Metallurgiche G. Cornaglia», unità di Beinasco. (Decreto n. 30607).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta «S.p.a. Officine Metallurgiche G. Cornaglia», tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 28 agosto 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 febbraio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla «S.p.a. Officine Metallurgiche G. Cornaglia», con sede in Beinasco (Torino), unità di Beinasco (Torino), per un massimo di 35 unità lavorative per il periodo dal 12 agosto 2001 all'11 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 2001 con decorrenza 12 agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2001

Il direttore generale: ACHILLE

02A01519

DECRETO 11 gennaio 2002.

Sostituzione di un membro della commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto n. 23/98 del 14 maggio 1998 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

Visto che il sig. Bruno Caratelli veniva nominato quale rappresentante degli artigiani nella commissione comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo;

Vista la nota con la quale il sig. Menichelli Loris ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della speciale commissione artigiani I.N.P.S.;

Vista la nota della Confederazione nazionale artigianato (CNA) con la quale viene designato, in sostituzione del sig. Menichelli Loris dimissionario, il sig. Bruno Caratelli, in rappresentanza degli artigiani;

Decreta

che il sig. Bruno Caratelli, nato a Canino (Viterbo) il 21 gennaio 1959 e ivi residente in via della Repubblica 25/A è chiamato a far parte del comitato provinciale I.N.P.S. di Viterbo in sostituzione del sig. Menichelli Loris, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 11 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BARBATO

02A01394

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sirio» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 novembre 2000, e successivi accertamenti del 18 dicembre 2000 e del 13 aprile 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Sirio» a r.l., con sede in Bari, n. posizione 3552/156613, costituita per rogito del notaio dott. Alvaro Falessi in data 21 novembre 1977, repertorio n. 22432, registro imprese n. 10042, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente: BALDI

02A01372

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bari Metropolis» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 marzo 2001, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Bari Metropolis» a r.l., con sede in Bari, n. posizione 7078/256168 costituita per rogito del notaio dott. Michele Buquicchio in data 1° ottobre 1991, repertorio n. 18250, registro imprese n. 28238 omologata dal tribunale di Bari è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente: BALDI

02A01373

DECRETO 16 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Concio» a r.l., in Giovinazzo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 febbraio 2001 e successivo accertamento del 23 aprile 2001, relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2001;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Il Concio» a r.l., con sede in Giovinazzo, posizione n. 6753/247341, costituita per rogito del notaio dott.ssa Concetta Adriana Della Ratta in data 28 marzo 1990, repertorio n. 829, registro imprese n. 26139, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 16 gennaio 2002

Il dirigente: BALDI

02A01374

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI GENOVA

Visto l'art. 2544, primo comma;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 settembre 2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa Eurostar con sede in Genova rogito notaio Lorenzo Anselmi in data 7 febbraio 1996 iscritta al registro delle imprese n. 205956/1996;

società cooperativa il Punto Sportivo con sede in Genova rogito notaio Emanuele Pilofais in data 20 novembre 1985 iscritta al registro delle imprese al n. 25244.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale: LEGITIMO

02A01411

DECRETO 17 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «COOP 96 - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo scioglimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Considerati i risultati degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa «COOP 96 - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «COOP 96 - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Bergonzi in data 16 aprile 1996, repertorio n. 520674, registro società n. 103864, tribunale di Parma, B.U.S.C. n. 2338/275768 è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale: BALDINI

02A01342

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Manifatture Alfedena», in Alfedena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 dicembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Manifatture Alfedena», sede in Alfedena (L'Aquila), via Ortorotondo 6 - B.U.S.C. n. 1837/228191, costituita per rogito del notaio D'Antuono Giovanni repertorio n. 15855, iscritta al n. 1638 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

02A01341

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio agricoltori biologici d'Abruzzo», in Navelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 dicembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Consorzio agricoltori biologici d'Abruzzo», sede in Navelli (L'Aquila), via Municipio, B.U.S.C. n. 1897/235380, costituita per rogito del notaio Quartuccio Donatella repertorio n. 6395, iscritta al n. 3269 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

02A01340

DECRETO 18 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Euroabruzzo 2000», in Rovere di Rocca di Mezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 4 dicembre 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma 1, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa «Euroabruzzo 2000», con sede in Rovere di Rocca di Mezzo (L'Aquila), Viale Martini n. 1/A; B.U.S.C. n. 2212, costituita per rogito del notaio dott. Magnante Trecco Federico, repertorio n. 22167, iscritta al n. 96205 del registro delle imprese della camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 18 gennaio 2002

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

02A01375

DECRETO 24 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio cooperativa sociale», in Montelabbate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso il 4 dicembre 2001 (nota dell'11 dicembre 2001 prot. n. 2504 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - div. II);

Decreta:

La società cooperativa «Sirio cooperativa sociale», con sede in Montelabbate (Pesaro Urbino), via Ripe n. 28, costituita per rogito dott. Enrico Marchionni in data 29 settembre 1998, repertorio n. 415356/11855, registro imprese n. 1999/4700, presso lo C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, B.U.S.C. n. 1601/285389, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Pesaro, 24 gennaio 2002

Il direttore provinciale f.f.: DELLA SANTINA

02A01503

DECRETO 24 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Ideal», in Vibo Valentia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vito l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 28 dicembre 2001 dagli ispettori Pisani Bruno e Calidona Davide dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1995, n. 400:

società cooperativa «Edil Ideal», con sede in Vibo Valentia, viale della Pace, n. 8, costituita per rogito del notaio Cutullè Francesco in Vibo Valentia repertorio n. 90518 in data 27 marzo 1975, posizione B.U.S.C. n. 992/138308, registro delle società n. 228 del 5 maggio 1975 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 24 gennaio 2002

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

02A01396

DECRETO 24 gennaio 2002.

Nomina del consigliere di parità effettivo e supplente della provincia di Potenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Potenza n. 176 del 20 aprile 2001 con la quale la stessa giunta designa le signore Liliana Guarino e Pia Carmela Gallo rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* delle signore Liliana Guarino e Pia Carmela Gallo, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Potenza;

Decreta:

La sig.ra Liliana Guarino e la sig.ra Pia Carmela Gallo sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
delle pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Liliana Guarino

Ha conseguito diploma di scuola media superiore nell'anno scolastico 1970-71.

Dal 1973 lavora alla sede Regionale I.N.P.S. di Potenza con funzioni di responsabile delle relazioni esterne e sindacali.

Dirigente sindacale della CISL dal 1981 - componente del Direttivo aziendale e di categoria.

Dal 1985 è impegnata su problematiche attinenti le pari opportunità e le politiche occupazionali femminili con attenzione alle questioni peculiari di genere (maternità, discriminazioni, etc.).

Responsabile del Coordinamento femminile sindacale della categoria del pubblico impiego sino al 1990, ha poi ricoperto analogo incarico a livello provinciale confederale fino al 1992.

È dal 1993 responsabile del Coordinamento Donne Cisl Regionale e del Coordinamento Donne Confederale Nazionale.

Ha partecipato a corsi di formazione e a seminari su tematiche specifiche attinenti il mercato del lavoro e le nuove norme in materia.

Nel giugno del 1993 a Svendborg in Danimarca ha partecipato alla conferenza europea sull'occupazione femminile dal titolo: «The future Labourmarket as seen through the eyes of the Trade Unions»

Ha svolto un ruolo attivo per la costituzione della prima Commissione regionale di pari opportunità (marzo 1993) della quale ha fatto parte con incarico di responsabile del gruppo impegnato sulle politiche occupazionali femminile in Basilicata. Da questa esperienza è scaturita, nel 1996, la pubblicazione della prima guida informativa, realizzata dal Consiglio regionale di Basilicata per le donne realizzata con il contributo della sottoscritta per la parte inerente gli approfondimenti sull'occupazione.

È stata referente per molte laureande impegnate in tesi realizzate sulle azioni positive, sull'applicazione della legge 125/1991, sulle tutele per la maternità applicazione della legge 1204. Ha presentato e realizzato progetti di azione positiva con la legge 125/1991, approvati e finanziati dal Comitato nazionale del Ministero del lavoro, e con il FSE (Now).

Partecipa a seminari e/o progetti formativi in qualità di consulente ed esperta sulle politiche di genere e sui temi del lavoro.

I più recenti incarichi le sono stati affidati dall'istituto Pilota, per il quale ha effettuato un modulo di docenza nei corsi rivolti alla formazione dei formatori (2000), i cui contenuti spaziavano dalle politiche europee e nazionali tese a favorire l'occupazione di genere sino alla recente riforma sul collocamento.

Ha seguito, sempre in qualità di consulente, il progetto NOW della Comunità Montana del Melandro partecipando ad incontri con donne sul territorio. Da questa esperienza sono nate alcune cooperative femminili.

Nell'ambito della stessa iniziativa ha partecipato a convegni sul territorio e a Francoforte (Germania) dove ha avuto opportunità di confrontarsi con altri soggetti impegnati in paesi della UE nella promozione di politiche attive del lavoro (novembre 2000).

Ha avuto opportunità di confrontarsi con le donne dell'area sud della Basilicata coinvolte nel I progetto «Le Nuove Imprenditrici per le aree marginali» di cui alla legge n. 125/1991 dell'Ente Labor.

Negli anni 1999/2000 è stata componente della Commissione per il collocamento obbligatorio ai disabili presso la Direzione provinciale del lavoro di Potenza.

Ha promosso diversi convegni sulle politiche per la famiglia, sull'occupazione, sulla previdenza.

Nel 1996 ha curato una ricerca su «Le donne nel sistema pensionistico lucano» pubblicata dalla regione Basilicata sul periodico «Notizie» del Consiglio regionale, la ricerca ha poi permesso di realizzare un convegno su « La previdenza integrativa delle donne» promosso dalla Cisl di Basilicata con la partecipazione dell'INPS.

È stata nominata nell'aprile del 1997 Consigliere regionale di parità presso la Direzione regionale del lavoro con decreto del Ministro del lavoro, e con tali funzioni è stata componente della Commissione regionale per l'impiego attualmente è componente della Commissione regionale tripartita della Basilicata.

Nel febbraio del 2000 la Regione l'ha nuovamente designata manifestando la volontà di lasciarla proseguire nell'impegno di Consigliere di parità, tuttavia alla designazione non ha fatto seguito il decreto del Ministro del lavoro essendo sopraggiunta la nuova legge 196/2000 che modifica la precedente legge n. 125/1991 relativamente ai compiti e alle funzioni delle Consigliere di parità.

Nel corso del mandato espletato ha promosso incontri con le aziende lucane, azioni in giudizio e ricorsi al giudice con procedura d'urgenza per molti casi di ingiustificati licenziamenti, ha sollecitato e prodotto alcune modifiche inerenti la modulistica utilizzata per le comunicazioni delle aziende alla C.R.I. relativamente ai contratti di formazione e lavoro.

È iscritta dal 1997 all'A.N.CO.R.PARI. (Associazione Nazionale delle Consigliere di Parità) che ha promosso e formato nuove figure di consigliere di parità, non istituzionali, anche in Basilicata. Ha collaborato con la stessa in qualità di tutor e docente per gli stages della Calabria e della Basilicata e per i corsi di formazione svoltisi a Milano.

Per effetto dei suoi impegni, lavorativi ed istituzionali, è utilizzata spesso come punto di riferimento e «trait d'union» per lo scambio di notizie tra l'INPS, l'Ente Basilicata Lavoro, il Dipartimento per le politiche del lavoro della regione Basilicata per informazioni che attengono nuovi adempimenti e circolari dell'INPS che prevedono applicazione e conoscenza in sedi con analoghi compiti istituzionali; gli impegni maggiori hanno riguardato i lavoratori socialmente utili ai fini dei nuovi piani di stabilizzazione.

Curriculum vitae di Gallo Pia Carmela

Dichiara di:

I) essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola magistrale;

II) essere dipendente del Comune di Bella, cat. C3, in qualità di responsabile dell'ufficio «servizi socio assistenziali, sport, tempo libero e turismo»;

III) aver svolto la professione di insegnante di scuola materna;

IV) aver maturato i seguenti requisiti di professionalità:

1) ha prestato servizio come operatrice di collocamento durante lo svolgimento del Progetto NOW «Centri servizi per le donne» per la durata di due anni, promuovendo e coordinando la formazione di due cooperative e due imprese artigiane (oggi sono occupate 18 unità);

2) ha partecipato al:

a) modulo formativo previsto all'interno del progetto «Osservatorio sull'imprenditoria femminile» (Potenza 5 - 10 maggio 2000»;

b) *forum* trasnazionale del progetto NOW dal titolo «Alliance, un'alleanza per lo sviluppo di impresa e dell'occupazione in aree rurali»;

c) seminario formativo nazionale sulla legge 285/97 avente ad oggetto «Le collaborazioni pubblico-privato nei servizi sociali»;

d) workshop sullo stato di attuazione della legge 285/97, nonché seminario interregionale di Napoli di confronto sulle pratiche ed esperienze legge 285/97;

e) programma mirato PASS progetto ID 103 riguardante gli interventi per il potenziamento delle funzioni dei servizi socio-assistenziali;

3) ha seguito il corso sulle «nuove tecnologie informatiche»;

4) come dipendente comunale ha messo in esecuzione vari progetti a carattere sociale, di cui all'allegato certificato del Segretario comunale.

02A01420

DECRETO 24 gennaio 2002.

Nomina del consigliere di parità effettiva e di supplente della regione Basilicata.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 171 del 10 aprile 2001 del consiglio regionale della Basilicata da cui risulta che il presidente del suddetto consiglio ha designato la sig.ra Raffaella Ferro e la sig.ra Rosalba Di Tolla rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Raffaella Ferro e della sig.ra Rosalba Di Tolla, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisita la presa d'atto della commissione permanente per l'impiego;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del consigliere di parità effettiva e supplente della regione Basilicata;

Decreta:

La sig.ra Raffaella Ferro e la sig.ra Rosalba Di Tolla sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il Ministro del lavoro e politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Maria Rosalba Di Tolla

Dichiara:

di essere in possesso del diploma di ragioniera, conseguito a luglio del 1964, presso l'Istituto tecnico di Potenza;

di aver lavorato presso imprese private, in qualità di ragioniera, di essere stata dipendente della Central Valli, azienda lattiero-casearia di Potenza, come responsabile del personale e, in forza della legge 300, distaccata presso la CGIL, dove ha ricoperto gli incarichi di: responsabile della FILZIAT e della FILTEA, responsabile regionale del coordinamento femminile, componente il coordinamento nazionale femminile, componente la commissione lavoro per il mezzogiorno, responsabile del personale e responsabile amministrativo;

di essere stata presidente della C.R.P.O. di Basilicata, ed assessore alla provincia di Potenza;

di non trovarsi nelle situazioni di cui alla legge 55 del 19 marzo 1990, e successive modificazioni, neanche in quelle di incompatibilità e di conflitto di interesse attinenti l'incarico da ricoprire, e quelle previste dall'art. 10 della legge regionale 32/2000;

di essere disponibile ad accettare l'incarico.

Curriculum vitae di Ferro Raffaella

Professione:

1968 - 1983 Centralvalli soc. coop. a r.l. - Potenza - responsabile ufficio personale - contabilità e bilanci;

1984 -1995 Basilicata latte S.p.A. Potenza - responsabile di direzione amministrativa;

1996 - 2000 Ministero della giustizia - segreteria del presidente della Corte di appello di Potenza - collaborazione con il magistrato referente distrettuale per l'informatica;

attualmente in pensione.

Istruzione:

Diploma di ragioniere e perito commerciale - Istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Potenza.

Lingue straniere:

Inglese e francese - livello universitario.

Conoscenze informatiche:

Word - Excel - Access - Microsoft Works - MS-DOS - Internet.

Incarichi istituzionali:

Componente della commissione regionale per l'impiego dal 1986 al 1990 - nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Componente delle due commissioni costituenti regionali per le pari opportunità uomo - donna;

Componente del consiglio di amministrazione dell'ESAB, ente di sviluppo agricolo di Basilicata dal 1992 al 1995 - su designazione del consiglio regionale di Basilicata e con decreto del Presidente della giunta regionale di Basilicata;

Componente della commissione assegnazione e vendita dello stesso ente;

Componente della commissione inquadramento del personale dello stesso ente;

Presidente della commissione del personale dello stesso ente;

Componente della commissione del lavoro a domicilio - nominata con decreto del presidente del consiglio regionale di Basilicata.

Corsi di formazione e aggiornamento

Formez - Napoli - organizzazione del lavoro e contrattazione;

Centro studi CISL di Taranto - seminario donne e lavoro nel sud;

Centro studi CISL di Firenze - corso per responsabili sindacali del mercato del lavoro;

Corso di formazione per sindacaliste sulle azioni positive;

IPSOA Roma - corso di aggiornamento sul bilancio di esercizio di impresa;

Fondazione LABOS Siena - corso di formazione legge 10 aprile 1991 n. 125 azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro;

CED della Corte suprema di Cassazione - aggiornamento programma automatizzato per la composizione delle proposte tabellari.

Attività:

Componente della segreteria sindacale regionale della federazione alimentaristi FATCISL dal 1983 al 1985;

Componente del consiglio generale sindacale regionale della CISL dal 1985 al 1990;

Componente del direttivo regionale della USR CISL dal 1985 al 1990; coordinatrice regionale delle donne CISL e componente nazionale del coordinamento donne CISL;

Esperta di pubbliche relazioni - iscritta alla federazione pubbliche relazioni dal 1987 al 1996;

Allo stato responsabile regionale associazione MO.I.CA. - movimento italiano casalinghe, associazione iscritta all'albo regionale delle associazioni culturali, associazione che si prefigge la crescita culturale, sociale ed economica delle donne.

Presidente associazione di volontariato sociale solidarietà e lavoro «ASOLA» di Potenza, che si prefigge, tra gli scopi, la promozione di azioni positive al fine di assicurare alle donne la parità e le pari opportunità.

02A01382

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Le botteghe amiche», in Verdello.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 20 novembre 2000, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 23 maggio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Le botteghe amiche», con sede sociale in Verdello (Bergamo), costituita in data 1° ottobre 1990 per rogito notaio dott. Raffaele Catri, repertorio n. 201464, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 258251 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. n. 2074/249599).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A01500

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Ge.Cond.», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato, ex art. 18 della legge 31 gennaio 1999, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 11 settembre 1996, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Ge.Cond», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 11 gennaio 1991 per rogito notaio dott. Francesco Frassoldati, repertorio n. 136643, iscritta presso C.C.I.A.A. di Bergamo con il n. 259754 di repertorio economico amministrativo (B.U.S.C. N. 2085/250835).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A01501

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Pulizie Sebinia», in Lovere.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato, ex art. 18 della legge 31 gennaio 1999, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 15 maggio 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Pulizie Sebinia», con sede sociale in Lovere (Bergamo), costituita in data 30 ottobre 1965 per rogito notaio dott. Fidati, repertorio n. 3578, iscritta al n. 5624 del tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il numero 114229 (B.U.S.C. n. 741/95104).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A01502

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Di consumo - del Commissariato nazionale del lavoro», in Bergamo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 22 maggio 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del 18 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Di Consumo - del Commissariato nazionale del lavoro», con sede sociale in Bergamo, costituita in data 28 settembre 1944 per rogito notaio dott. Tombini, repertorio n. 7223, iscritta al registro ditte con il numero 48556 (B.U.S.C. n. 1/*bis*).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A01524

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «San Giovanni Battista a r.l.», in Portoscuso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 17 maggio 2001;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale, è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti rispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la cooperativa in questione si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Vista la documentazione prodotta dalla cooperativa attestante il pagamento dei contributi dovuti per le ispezioni ordinarie;

Vista la nota del 21 gennaio 2002 della Bipiesse riscossioni S.p.a. con la quale certifica che la cooperativa sotto indicata ha estinto la cartella esattoriale n. 9610548 emessa a settembre 1999;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18 della società cooperativa: Società cooperativa edilizia «San Giovanni Battista a r.l.» con sede in Portoscuso costituita in data 21 dicembre 1987 con atto a rogito notaio dott. E. Dolia, repertorio n. 3820, iscritta nel registro delle società al n. 18290 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3634.

Cagliari, 25 gennaio 2002

Il dirigente: MEREU

02A01861

DECRETO 25 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Montana di Santa Croce», in San Pellegrino Terme.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha disposto il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 14 marzo 2001, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole espresso nella riunione del l8 luglio 2001 del Comitato centrale per le cooperative che, con voto unanime, nei confronti della cooperativa sottoelencata debba essere adottato il provvedimento per atto dell'autorità, di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Montana di Santa Croce», con sede sociale in San Pellegrino Terme - fraz. Santa Croce (Bergamo), costituita in data 9 aprile 1959 per rogito notaio dott. Grazioli, repertorio n. 6949, iscritta al n. 4198 del tribunale di Bergamo, già iscritta al registro ditte con il numero 86994 (B.U.S.C. n. 543/65302).

Bergamo, 25 gennaio 2002

Il dirigente reggente: DI NUNNO

02A01523

DECRETO 30 gennaio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Alfa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Cossato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa edile appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dagli artt. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

«Alfa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede sociale in Cossato, in via Giardini n. 58, costituita per rogito dott. Sudano Giacomo in data 26 giugno 1977, repertorio n. 88731, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese presso C.C.I.A.A. di Biella n. 00481350023.

Biella, 30 gennaio 2002

Il direttore provinciale: CORRENTE

02A01860

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Artiles Fernandez Leticia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Artiles Fernandez Leticia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2001 presso la «Escola universitaria "Ramon Llull" d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2001 presso la «Escola universitaria "Ramon Llull" d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Artiles Fernandez Leticia nata a Barcellona (Spagna) il giorno 30 ottobre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01172

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Montes Rodriguez Ornela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Montes Rodriguez Ornela, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di luglio dell'anno 2000 presso la «Escola universitaria "Ramon Llull" d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di luglio dell'anno 2000 presso la «Escola universitaria "Ramon Llull" d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Montes Rodriguez Ornela nata a Barcellona (Spagna) il giorno 18 novembre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01173

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Castro Martin Maria Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Castro Martin Maria Teresa, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di luglio dell'anno 2000 presso la «Escola universitaria d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di luglio dell'anno 2000 presso la «Escola universitaria d'infermeria i fisioterapia - Blanquema» di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Castro Martin Maria Teresa nata a Barcellona (Spagna) il giorno 4 giugno 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01174

DECRETO 17 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Laguia Aldosa Nuria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Laguia Aldosa Nuria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2001 presso la «Escola universitaria "Ramon Llull" d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito in Spagna nel mese di febbraio dell'anno 2001 presso la «Escola universitaria "Ramon Llull,, d'infermeria i fisioterapia - Blanquerna» di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Laguia Aldosa Nuria nata a Arros de Cardos (Spagna) il giorno 31 gennaio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01175

DECRETO 21 gennaio 2002.

Rettifica del decreto di riconoscimento alla sig.ra Teka Kahsay Banchu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Teka Kahsay Banchu è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare la data di nascita della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La data «21 novembre 1970» di cui al decreto direttoriale del 2 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 30 aprile 2001, è rettificata in «1° gennaio 1967».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01171

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gieron Izabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gieron Izabela ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1985 presso il Liceo medico di Cracovia (Polonia) dalla sig.ra Gieron Izabela nata a Koniecpol (Polonia) il giorno 10 gennaio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gieron Izabela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01176

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kizhakekattil Gracy di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kizhakekattil Gracy ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery, conseguito nell'anno 1986 presso la Caritas School of Nursing di Kottayam (Kerala-India) dalla sig.ra Kizhakekattil Gracy, nata a Kaipuzba (India) il giorno 25 maggio 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kizhakekattil Gracy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01177

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ristic Mila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ristic Mila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere pediatrico conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere pediatrico, conseguito nell'anno 1991 presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Ristic Mila, nata a Sofia (Bulgaria) il giorno 4 novembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

2. La sig.ra Ristic Mila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere pediatrico, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01178

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Charles Sabrina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Charles Sabrina ha chiesto il riconoscimento del titolo di diplôme d'infirmière en soins généraux conseguito in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di diplôme d'infirmière en soins généraux, conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola cantonale valdese per infermieri «Chantepierre» di Losanna (Francia) dalla sig.ra Charles Sabrina, nata a Bex (Svizzera) il giorno 14 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Charles Sabrina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01179

DECRETO 22 gennaio 2002.

Rettifica del decreto di riconoscimento alla sig.ra Jesiolowska Justyna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero;

Visto il proprio decreto del 27 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2001, con il quale il titolo di studio estero della sig.ra Jesiolowska Justyna è riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che nell'indicare la data di conseguimento del titolo di studio e la data di nascita della migrante si è incorsi in errore materiale;

Attesa, pertanto, la necessità di apportare la conseguente rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

Le date «1975» e «23 giugno 1955» di cui al decreto direttoriale del 27 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2001, sono rettificate in «1995» e «15 marzo 1975».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01180

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Dorbacianu Radu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dorbacianu Radu ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1997 presso la Scuola postliceale sanitaria di Brasov (Romania) dal sig. Dorbacianu Radu, nato a Brasov (Romania) il giorno 28 agosto 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dorbacianu Radu è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01181

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Preda Denisa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Preda Denisa ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Preda Denisa nata a Bucarest (Romania) il giorno 19 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Preda Denisa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01345

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dima Jinga Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dima Jinga Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 presso la scuola post-liceale sanitaria di Tulcea (Romania) dalla sig.ra Dima Jinga Maria nata a Dorobantu (Tulcea - Romania) il giorno 3 aprile 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dima Jinga Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01346

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Moruzi Vasile di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Moruzi Vasile ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale sanitaria di Botosani (Romania) dal sig. Moruzi Vasile nato a Botosani (Romania) il giorno 25 dicembre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Moruzi Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01347

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Iancu Gileta Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Iancu Gileta Carmen ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Iancu Gileta Carmen nata a Rosiorii De Vede (Romania) il giorno 28 agosto 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Iancu Gileta Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01348

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ampleev Liuba di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ampleev Liuba ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical, conseguito nell'anno 1993 presso la scuola postliceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Ampleev Liuba, nata a Tulcea (Romania) il giorno 29 settembre 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ampleev Liuba è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01398

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Apreti Didona Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Apreti Didona Claudia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Bacau (Romania) dalla sig.ra Apreti Didona Claudia, nata a Iasi (Romania) il giorno 16 febbraio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Apreti Didona Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01399

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Abagiu Negoita Luminita Sorina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abagiu Negoita Luminita Sorina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Abagiu Negoita Luminita

Sorina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 30 dicembre 1962, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Abagiu Negoita Luminita Sorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01400

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Matei Florentina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Matei Florentina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Matei Florentina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 20 ottobre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Matei Florentina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01401

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Serban Raluca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Serban Raluca ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Serban Raluca, nata a Bucarest (Romania) il giorno 17 febbraio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Serban Raluca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01402

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Soloviov Nicoleta Steluta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Soloviov Nicoleta Steluta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Soloviov Nicoleta Steluta, nata a Bucarest (Romania) il giorno 20 settembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Soloviov Nicoleta Steluta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01403

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Arvinte Ana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arvinte Ana Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist, conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Arvinte Ana Maria, nata a Bucarest (Romania) il giorno 20 novembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Arvinte Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01404

DECRETO 22 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sarchizian Beatrice Anaida di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sarchizian Beatrice Anaida ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale sanitaria di Tulcea (Romania) dalla sig.ra Sarchizian Beatrice Anaida, nata a Tulcea (Romania) il giorno 12 ottobre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sarchizian Beatrice Anaida è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01405

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Krstic Gordana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Krstic Gordana ha chiesto il riconoscimento del titolo di studio infermiere tecnico conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico conseguito nell'anno 1997 presso la scuola secondaria di medicina di Belgrado (Jugoslavia) dalla sig.ra Krstic Gordana nata a Belgrado (Jugoslavia) il giorno 15 gennaio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Krstic Gordana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01443

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stojanac Olivera di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stojanac Olivera ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinsku sestru conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinsku sestru conseguito nell'anno 1989 presso la scuola di medicina Mika Mitrovic di Sabac - Serbia (Jugoslavia) dalla sig.ra Stojanac Olivera nata a Sabac - Serbia (Jugoslavia) il giorno 13 dicembre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stojanac Olivera è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01444

DECRETO 25 gennaio 2002.

Riconoscimento al sig. Eric Dragan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Eric Dragan ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere tecnico conseguito in Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislative 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere tecnico conseguito nell'anno 1987 presso l'Istituto professionale per l'educazione dei quadri sanitari di Zemun - Belgrado (Repubblica di Serbia) dal sig. Eric Dragan nato a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 6 dicembre 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Eric Dragan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi del l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A01445

DECRETO 30 gennaio 2002.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila, in data 18 giugno 2001, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene tra persone viventi, presso il presidio ospedaliero «S. Salvatore» di Coppito;

Sentito il parere della sezione II del Consiglio superiore di sanità che in data 12 dicembre 2001, si è espresso favorevolmente;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2000, con il quale l'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila è stata autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere, presso il presidio ospedaliero «S. Salvatore» di Coppito;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene debbono essere eseguite presso il blocco operatorio del presidio ospedaliero «S. Salvatore» di Coppito dell'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene tra persone viventi debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Famulari Antonio dirigente medico secondo livello - Cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo - Università degli studi dell'Aquila - U.O. Trapianti d'organo - azienda sanitaria locale n. 4 - L'Aquila;

dott. Verzaro Roberto dirigente primo livello - Cattedra di chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo - Università degli studi dell'Aquila - U.O. Trapianti d'organo - azienda sanitaria locale n. 4 - L'Aquila;

dott. De Simone Paolo dirigente primo livello - U.O. Trapianti d'organo - azienda sanitaria locale n. 4 - L'Aquila;

dott. Martini Ettore dirigente secondo livello - Divisione di urologia - azienda sanitaria locale n. 4 - L'Aquila;

dott. Andreassi Paolo dirigente primo livello - Divisione di urologia - azienda sanitaria locale n. 4 - L'Aquila;

dott. Di Pasquale Boris dirigente primo livello - Divisione di urologia - azienda sanitaria locale n. 4 - L'Aquila;

dott. Di Clemente Luigi dirigente primo livello - Divisione di urologia - azienda sanitaria locale n. 4 - L'Aquila.

Art. 4.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 dell'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A01862

DECRETO 31 gennaio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tantum Verde P».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA - DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 aprile 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D1 del 12 aprile 2001:

«Tantum Verde P» 30 pastiglie 3 mg, A.I.C. n. 028494 045, ditta Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 gennaio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01863

DECRETO 5 febbraio 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Sedotus» e «Bronco Valda».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 11 dicembre 2001 della ditta Valda laboratori farmaceutici S.p.a. titolare della autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Valda laboratori farmaceutici S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni:

SEDOTUS - Flacone sciroppo 150 g - A.I.C. 019771029;

BRONCO VALDA - Pomata 45 g - A.I.C. 013754027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01864

DECRETO 5 febbraio 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novodil 75».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale 17 marzo 1999, n. M-763 con il quale questa amministrazione ha sospeso a tempo indeterminato l'autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica della società Officina farmaceutica fiorentina S.r.l. sita in via Quartiere Varignano n. 12/13/14 - Viareggio (Lucca);

Visto il decreto dirigenziale n. 805/S.M.90/D9 del 31 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 6 marzo 1999 con il quale

questa amministrazione ha sospeso, tra le altre, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. M-83 del 13 luglio 2001 con il quale questa amministrazione ha riattivato l'attività produttiva dell'officina farmaceutica della società Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., sita in via Quartiere Varignano n. 12/13/14 - Viareggio (Lucca);

Vista la domanda datata 3 dicembre 2001 della ditta Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussitono le condizioni per la riammissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale n. 805/S.M.90/D9 del 31 marzo 1999:

NOVODIL 75, «75» 30 confetti 75 mg, A.I.C. n. 018800021 ditta Officina farmaceutica fiorentina S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 5 febbraio 2002

Il dirigente: GUARINO

02A01865

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 dicembre 2001.

Autorizzazione al «Centro di assistenza fiscale imprese ASCOM SERVIZI S.r.l. CAF Imprese», con sede in Brà, allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ed iscrizione dello stesso all'albo dei CAF per le imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, dispone quanto segue:

il «Centro di assistenza fiscale imprese ASCOM SERVIZI S.r.l. CAF Imprese», con sede in Brà (Cuneo), via Marconi, 89 - C.F. e P.I. n. 0281360047, costituito ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, legalmente rappresentato dal sig. Bersano Alfredo, è autorizzato a svolgere l'attività di assistenza fiscale prevista dall'art. 34, commi 1 e 3, lettere *a), b), c), d)* ed *f)* del decreto legislativo n. 241/1997, in accoglimento della domanda da esso fattane in data 25 ottobre 2001.

Il predetto «Centro di assistenza fiscale imprese ASCOM SERVIZI CAF Imprese S.r.l.» sarà iscritto nell'albo dei centri assistenza fiscale per imprese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento autorizzativo è emesso tenendo conto:

dell'avvenuta comunicazione da parte del «Centro di assistenza fiscale imprese ASCOM SERVIZI CAF Imprese S.r.l.», ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999, di operare nell'unica sede di Brà;

dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato dell'8 marzo 2001, rogito notaio Marina Zavattaro, repertorio n. 34404/6022, registrato a Brà il 23 marzo 2001 al n. 88 serie 1;

dell'avvenuto versamento dell'intero capitale minimo previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 164 (allegato *«B»*, rep. 34404/6022);

della delega rilasciata in data 14 marzo 2000; dalla Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori con sede in Roma - Piazza G. G. Belli, 2, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1945;

della polizza di assicurazione n. 5601 e relativa appendice, stipulata con la Società cattolica di assicurazione, agenzia di Trento, recante le garanzie richieste dagli articoli 6 e 22 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

della documentazione allegata alla menzionata domanda, attestante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 32, comma 1, lettera *c)*.

Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai

centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate deliberazione del 13 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle entrate n. 2001/36122 del 23 febbraio 2001.

Torino, 31 dicembre 2001

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A01480

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Alessandria avvenuta il giorno 21 gennaio 2002, dalle ore 8 alle ore 9, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria non ha operato al pubblico nel giorno 21 gennaio 2002, dalle ore 8 alle ore 9. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 26/02 del 22 gennaio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 31 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A01873

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato/irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, nel giorni e orari di seguito elencati, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna.

Motivazioni, date e orari:

P.R.A. di Bologna, il giorno 22 gennaio 2002, causa assemblea sindacale indetta dalle ore 7,45 alle ore 14;

P.R.A. di Bologna, il giorno 29 gennaio 2002, causa assemblea sindacale chiusura al pubblico;

P.R.A. di Ferrara, il giorno 21 gennaio 2002, causa assemblea sindacale, chiusura degli sportelli anticipata alle ore 11;

P.R.A. di Forlì, il giorno 21 gennaio 2002, sportelli chiusi causa assemblea sindacale;

P.R.A. di Modena, il giorno 17 gennaio 2002, causa interventi sul sistema informatico, chiuso dalle ore 10 alle ore 15;

P.R.A. di Modena, il giorno 21 gennaio 2002, sportelli chiusi causa assemblea sindacale;

P.R.A. di Parma, il giorno 21 gennaio 2002, sportelli chiusi causa assemblea sindacale;

P.R.A. di Piacenza, il giorno 21 gennaio 2002, sportelli chiusi causa assemblea sindacale;

P.R.A. di Ravenna, il giorno 18 gennaio 2002, causa assemblea sindacale, sportelli chiusi al pubblico dalle ore 10 alle ore 12;

P.R.A. di Ravenna, il giorno 21 gennaio 2002, causa assemblea sindacale, sportelli chiusi al pubblico dalle ore 8 alle ore 12;

P.R.A. di Reggio Emilia, il giorno 21 gennaio 2002, sportelli chiusi al pubblico, causa assemblea sindacale.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 30 gennaio 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A01896

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Cuneo avvenuta il giorno 21 gennaio 2002, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito di assemblea del personale, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 21 gennaio 2002. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 296/26/02 del 22 gennaio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 31 gennaio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A01872

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 28 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Viste le note prot. 161 del 15 gennaio 2002 e prot. 752 del 22 gennaio 2002 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì, con le quali è stato comunicato l'irregolare funzionamento, dalle ore 17 dell'8 gennaio 2002 alle ore 14 del 18 gennaio 2002, del servizio catasto terreni e fabbricati, degli sportelli di cassa, dei servizi di accettazione di atti con procedure informatizzate nonché del protocollo generale sostituito, però, da quello manuale;

Accertato che l'irregolare funzionamento è dipeso dal blocco del server «ALPHA 4000» cui sono collegati i PC dell'ufficio, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Forlì;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Forlì relativamente al servizio catasto terreni e fabbricati, degli sportelli di cassa, dei servizi di accettazione di atti con procedure informatizzate nonché del protocollo generale sostituito, però, da quello manuale, dalle ore 17 dell'8 gennaio 2002 alle ore 14 del 18 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A01874

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2002.

Modificazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 08/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 gennaio 2002;

Premesso che:

in data 10 gennaio è stata pubblicata, mediante deposito in segreteria, l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 10 gennaio 2002, n. 71/02 (di seguito: l'ordinanza), di parziale sospensione della esecuzione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: deliberazione n. 308/01);

l'ordinanza ha disposto la sospensione dell'efficacia della deliberazione n. 308/01, nella parte in cui introduce un limite all'assegnazione di capacità produttiva nella misura del 20% del numero delle bande disponibili per ciascuna delle procedure concorsuali e del 15% del numero di bande complessivamente disponibili per tutte le procedure concorsuali;

l'ordinanza di cui al precedente alinea è stata adottata sulla base delle seguenti motivazioni:

a) il tenore di una delle disposizioni richiamate quale presupposto giuridico delle determinazioni assunte con la deliberazione n. 308/01, l'art. 2, comma 12, lettera *h*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), non consentirebbe la fissazione di limiti alla quantità di bande di capacità produttiva che possono essere assegnate in esito alle procedure concorsuali;

b) la previsione di limiti all'assegnazione della capacità produttiva si tradurrebbe in una misura in sé contrastante con il meccanismo dell'asta al rialzo, e ciò in misura maggiore se si considera la previsione della facoltà di cessione delle bande di capacità produttive assegnate in esito alla singola procedura d'asta senza limiti sulle quantità;

c) la quantificazione dei limiti non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, né risulta preceduta da indagini istruttorie sulle effettive condizioni del mercato di riferimento;

Visti:

la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

Visti:

il provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario, n. 90 del 29 dicembre 1990;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2000, n. 223/2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 20 dicembre 2000;

la delibera 21 giugno 2001, n. 133/01 di avvio di istruttoria conoscitiva sullo sviluppo della concorrenza nell'offerta di energia elettrica ai fini della liberalizzazione del mercato e su alcune iniziative dell'Electricité de France in Italia (di seguito: delibera n. 133/01);

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale);

la deliberazione dell'Autorità n. 308/01;

Considerato che:

l'ordinanza è intervenuta con effetto sulla terza procedura d'asta per l'assegnazione di capacità produttiva ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica che non sono disponibili a distacchi di carico;

attraverso la sopra richiamata procedura d'asta deve essere allocata una quantità superiore al 50% della capacità produttiva disponibile per il mercato libero per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

la mancata assegnazione dell'energia elettrica di cui allo stesso art. 3, comma 12, in considerazione delle quantità coinvolte, determina un aggravamento delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero ed in particolare nel caso dei clienti che esercitino per la prima volta la facoltà connessa alla qualifica di cliente idoneo con decorrenza dal 1° gennaio 2002;

la restante parte dell'energia elettrica di cui allo stesso art. 3, comma 12, è stata assegnata in esito alle due procedure d'asta previste rispettivamente per i clienti del mercato libero disponibili a distacchi di carico con e senza preavviso; e che su dette transazioni i limiti previsti dall'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01 non hanno determinato riduzioni delle quantità di capacità produttiva oggetto delle richieste presentate dai soggetti interessati all'assegnazione;

il richiamo all'art. 2, comma 12, lettera *h)*, della legge n. 481/95, evidenzia il presupposto delle sole disposizioni di cui al titolo III della deliberazione n. 308/01, recanti la definizione di direttive agli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore elettrico, in ossequio ad un inquadramento già ritenuto corretto precedenti decisioni dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;

il disposto dell'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01, recante la definizione di limiti all'assegnazione di capacità produttiva, è stato posto in attuazione del mandato, attribuito all'Autorità dall'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale, avente ad oggetto la disciplina, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, delle procedure concorsuali attraverso le quali il Gestore della rete cede l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera *B)*, del provvedimento CIP n. 6/92,

la decisione, assunta con il decreto ministeriale, di assegnare l'energia di cui al precedente alinea al mercato libero mediante procedure concorsuali basate sui prezzi al rialzo è stata operata al fine di realizzare sia l'obiettivo del contenimento dell'onere, posto a carico degli utenti del servizio di trasporto dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 12, del decreto legislativo n. 79/1999, per la copertura degli oneri del riconoscimento dei prezzi incentivati agli aventi diritto ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 sia l'obiettivo della promozione della concorrenza a fronte della concentrazione dell'offerta nel settore della generazione di energia elettrica;

l'introduzione di limiti all'assegnazione di capacità produttiva consente di rendere la procedura d'asta compatibile con l'obiettivo della promozione della concorrenza perseguito con il decreto ministeriale garantendo che la detta assegnazione sia effettuata nei confronti di un numero minimo di soggetti coerente con l'esigenza di promozione della concorrenza;

l'opportunità di introdurre correttivi, rispondenti all'esigenza indicata nel precedente alinea, al metodo di assegnazione dell'energia di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 adottato per l'anno 2001 è stata segnalata dall'Autorità, in rapporto alle risultanze dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 133/01, nel documento per la consultazione «Proposta per l'adozione di misure urgenti per la promozione dell'offerta di energia elettrica per il mercato libero per l'anno 2002» (si veda la parte II, punto 2.2), diffuso in data 7 agosto 2001;

più in particolare, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto precedente, l'Autorità ha acquisito documentazione dalla quale risulta che, nel primo semestre del 2001, la società Enel Trade S.p.a. ha acquistato circa il 50% dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 (circa 8,2 TWh, su un totale di 17 TWh); e che, tra gli altri soggetti, solo la società Edison energia S.p.a. ha acquistato quantità corrispondenti ad una quota superiore al 10% delle medesima energia (circa 2,2 TWh, su un totale di 17 TWh); e che gli altri acquirenti hanno acquistato quantità corrispondenti ad una quota inferiore al 6%;

la riduzione di una posizione dominante nel mercato della produzione di energia elettrica non si può realizzare se l'impresa dominante (che attualmente detiene di una quota complessiva della capacità di generazione nazionale attualmente di molto superiore al 50%) acquisisce quote rilevanti dell'energia elettrica oggetto delle procedure d'asta disciplinate con la deliberazione n. 308/01 che costituiscono per gli acquirenti la principale alternativa, assieme alle importazioni peraltro razionate, rispetto all'approvvigionamento dalla medesima impresa dominante;

sulla base dei dati di cui ai precedenti alinea, il limite all'assegnazione di capacità produttiva di cui all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 308/01, è stato quantificato in modo da ottenere un livello minimo di concorrenza nel mercato di riferimento;

queste considerazioni, sviluppate in vari documenti dell'Autorità tra cui la relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta presentata il 4 luglio 2001 e la memoria per l'audizione dell'8 novembre 2001 davanti alla X commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, conducono a determinare in non oltre il 20% la quota massima assegnabile a ciascun richiedente;

all'analogo risultato del 20% si giunge mediante analisi più complesse nelle quali, anziché misurare la quota del maggior operatore, si utilizzi un indicatore complessivo del grado di concentrazione del mercato

di riferimento in questione, che tenga conto dell'intera distribuzione delle quote detenute di tutti gli operatori, quale l'indice detto di Hirschman - Herfindahl;

Ritenuto che:

sia necessario garantire condizioni di certezza e operatività in ordine alla circolazione nel mercato libero dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'esigenza di cui al precedente alinea non sia compatibile con i tempi richiesti per lo svolgimento dell'iter giurisdizionale per il riesame dell'ordinanza e la valutazione nel merito del ricorso in relazione al quale è stata presentata la domanda incidentale di sospensione cautelare della deliberazione n. 308/01 accolta con la detta ordinanza;

per le finalità indicate nei precedenti alinea si renda necessaria e urgente la modificazione della deliberazione n. 308/01 in attuazione dei criteri sinteticamente declinati dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nell'ordinanza;

sia pertanto necessario applicare un limite all'assegnazione a ciascun soggetto richiedente, a tal fine considerando anche gli acquisti compiuti dai soggetti a questo legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 gennaio 1990, n. 287, della capacità produttiva in rapporto al mercato di riferimento, costituito dalle procedure di assegnazione complessivamente considerate, nonché dalle eventuali successive cessioni della capacità produttiva assegnata;

il limite di cui al precedente alinea debba essere quantificato, tenendo conto delle risultanze istruttorie sopra richiamate, nella misura del 20%;

quanto sopra renda necessaria la reiterazione della sola procedura d'asta sospesa a seguito dell'adozione dell'ordinanza;

Delibera:

Di modificare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, recante definizione di procedure concorsuali per la cessione per l'anno 2002 dell'energia elettrica di cui al l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, mediante sostituzione dell'art. 4, comma 4.4, della medesima deliberazione, con un comma formulato nel modo seguente:

«4.4. Nessun soggetto in esito alla procedura concorsuale, nonché alle cessioni di cui al successivo art. 7, può detenere un numero di bande disponibili superiore al 20% del numero complessivo delle bande disponibili. Ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni di cui al presente comma viene considerata come unica posizione quella risultante dagli acquisti operati da un soggetto e dai soggetti a questo legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

Di disporre che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. riformuli l'avviso per l'assegnazione della capacità produttiva disponibile nell'anno 2002 dagli impianti di generazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2001, limitatamente alla procedura d'asta riguardante l'assegnazione ai clienti del mercato libero dell'energia elettrica non disponibili a distacchi di carico, in conformità alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2001, n. 308/01, come modificata secondo il disposto di cui al punto precedente.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 21 gennaio 2002

Il presidente: RANCI

02A01166

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Ericsson Enterprise S.p.a. (Deliberazione n. 105/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 riguardante le attribuzioni del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del

Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C 175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a., del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di «programmazione negoziata»;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319, del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore industria» nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127, *Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001), con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a lire 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni + 706.600 milioni);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001), con la quale è stato approvato in via programmatica, a valere sulle risorse sopra citate, il finanziamento pari a lire 19.001,500 milioni per gli investimenti relativi al contratto di programma Ericsson, prevedendo che l'assegnazione definitiva fosse effettuata non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie;

Vista la nota n. 0018002 del 30 aprile 2001 con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il piano progettuale presentato dalla società Ericsson Enterprise S.p.a., riguardante la realizzazione di un Service Center nell'area di Napoli, zona Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a. del Trattato C.E. ;

Vista la nota n. 1.176.635 del 14 novembre 2001, con la quale il Ministero delle attività produttive ha comunicato la conclusione delle attività istruttorie relative al contratto di programma Ericsson e ha chiesto l'assegnazione definitiva dei fondi stanziati;

Tenuto conto che con verbale di trasferimento in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che la regione Campania, con deliberazione n. 1803, del 27 aprile 2001, ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto, ne ha riconosciuto la coerenza con il POR regionale ed ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati nel proprio territorio;

Considerato che la regione Campania, in coerenza con la citata delibera n. 1803/2001, si è dichiarata disponibile ad un concorso partecipativo pari al 50% dell'ammontare pubblico concesso, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che l'iniziativa proposta si caratterizza per l'elevato grado di innovazione tecnologica del progetto e per le positive ricadute sull'area interessata, sia in termini occupazionali con l'impiego di figure professionali altamente specializzate, che per i servizi offerti che contribuiranno a migliorare l'efficienza produttiva ed organizzativa del tessuto industriale locale;

Tenuto conto che il competente Ministero si è riservato, in sede di progetto esecutivo, di verificare puntualmente che, nell'ambito del contratto, le spese relative al software comprendano solamente il software operativo di base, unico software ammissibile alle agevolazioni;

Ritenuto di provvedere all'assegnazione definitiva delle risorse relative al finanziamento del contratto di programma Ericsson Enterprise S.p.a.;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare con la società Ericsson Enterprise S.p.a. il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti per la realizzazione di un Service Center specializzato nella fornitura di servizi quali: applicazioni e servizi internet, gestione di reti e sistemi, servizi al cliente, ubicato nel comune di Napoli, area ricompresa nell'Obiettivo 1 e coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a. del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a lire 71.284 milioni (36,82 Meuro).

1.2. Le agevolazioni finanziarie per gli investimenti industriali sono state calcolate nella misura massima consentita pari al 35% E.S.N., in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato complessivamente in lire 38.002,98 milioni (19,626 Meuro). L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in lire 19.001,49 milioni. La restante somma di lire 19.001,49 milioni, sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità, ciascuna pari a lire 12.667,66 milioni, a decorrere dal 2002.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato quantificati, nel limite di cui al punto 1.3, dal decreto di concessione delle agevolazioni.

1.5. Il programma di investimenti dovrà essere concluso entro 48 mesi dalla data di stipula del contratto, fatta salva l'eventuale proroga concessa secondo le modalità ed i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 1995, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un'occupazione aggiuntiva non inferiore a 300 addetti, tutti di nuova assunzione.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è assegnata in via definitiva la somma di lire 19.001,49 milioni (9,813 Meuro) a valere sulle somme rinvenienti dalle revoche indicate in premessa.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 151

02A01870

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2001.

Legge n. 208/1998 - Studi di fattibilità: definanziamenti ed utilizzo delle economie. (Deliberazione n. 114/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500 miliardi di lire (2.324,06 Meuro), dei quali 1.000 (516,46 Meuro) assegnati al Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 3.500 (1.807,60 Meuro) attribuiti alle intese istituzionali di programma per opere di completamento e, in misura non superiore al 3% delle risorse disponibili, per il finanziamento di studi di fattibilità nella percentuale del 50% del costo relativo;

Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni meridionali l'importo complessivo di 86,928 miliardi di lire (44,89 Meuro) destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni stesse;

Vista la delibera in data 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con la quale questo Comitato ha ripartito l'importo complessivo di 10,5 miliardi di lire (5,42 Meuro) destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni del Centro-Nord;

Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 agosto e 7 novembre 2001, con le quali si rappresenta l'opportunità di procedere al definanziamento di tre studi di fattibilità, in quanto gli interventi previsti in due di essi risultano superati dalle fasi di progettazione dei medesimi ormai maturate ed il terzo studio necessita di una rimodulazione che comporta tempi incompatibili con le scadenze previste;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 10 agosto e 20 novembre 2001 con le quali si rende noto, rispettivamente, che uno studio di fattibilità non è stato svolto per autonoma decisione dell'Università «La Sapienza» di Roma, ente attuatore, e che lo studio finanziato all'Università del Sannio non è stato ancora affidato pur essendo trascorso il termine entro il quale doveva essere ultimato;

Vista la nota inviata via fax il 19 dicembre 2001 con la quale l'Ateneo per ultimo citato comunica di aver avviato tutte le procedure necessarie per l'affidamento dello studio di fattibilità di cui trattasi e precisa che l'affidamento stesso avverrà entro e non oltre il 28 gennaio 2002;

Ritenuto, in relazione allo stato delle procedure rappresentato dall'Università del Sannio, di soprassedere al definanziamento dello studio di fattibilità di competenza dell'Università stessa, fermo restando che, qualora l'affidamento non avvenga entro la data indicata, il definanziamento avverrà automaticamente, in linea con l'orientamento adottato in precedenza dalla Commissione infrastrutture e da questo stesso Comitato, alla cui stregua gli studi non affidati entro l'originario termine di ultimazione dei medesimi sono definanziabili;

Ritenuto di disporre le altre revoche di finanziamento di cui alle note sopra menzionate;

Ritenuto, nell'occasione, di dettare disposizioni in materia di utilizzo delle economie a qualsiasi titolo realizzate nelle varie fasi di aggiudicazione ed esecuzione degli studi di fattibilità, in analogia con quanto già disposto con delibere 21 aprile 1999, n. 49, e 1° febbraio 2001, n. 10, per le opere di completamento finanziate con la legge n. 208/1998 e per gli interventi a carico delle precedenti leggi recanti risorse per le aree depresse (numeri 341/1995, 641/1996 e 135/1997);

Delibera:

1. Per i motivi esposti in premessa è revocato il finanziamento assegnato, a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, per gli studi di fattibilità riportati nell'elenco allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. Lo studio di fattibilità denominato «Insediamento edilizio e allocazione ottimale delle attività dell'Ateneo» è da intendere automaticamente definanziato qualora l'Università del Sannio non proceda all'affidamento dello studio medesimo entro il 28 gennaio 2002 e non trasmetta via fax entro il 29 dello stesso mese, a comprova dell'avvenuto adempimento, copia del provvedimento di affidamento alla segreteria di questo Comitato.

3. Le economie derivanti da ribassi di gara, definanziamenti, revoche o comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali relative a studi di fattibilità finanziati con le delibere di riparto dei fondi recati dalle leggi citate in premessa e di competenza delle Amministrazioni centrali, vengono utilizzate nel contesto dell'Intesa istituzionale di programma intercorsa con la regione interessata, nell'ipotesi in cui sia stato stipulato apposito Accordo di programma quadro (APQ) per il settore nel quale le economie stesse si sono realizzate. In caso contrario, le risorse di cui trattasi sono destinate dall'amministrazione competente ad ulteriori studi del medesimo settore e — per quanto possibile — nella stessa area regionale, comunque di intesa con l'amministrazione regionale interessata.

Resta confermato che le economie relative a studi di fattibilità di competenza delle amministrazioni regionali vengono finalizzate nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, preferibilmente per studi nel medesimo settore in cui le economie stesse si sono realizzate.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 152

ALLEGATO

DEFINANZIAMENTI STUDI

Ente proponente	Ente attuatore	Codice studio	Titolo	Importo complessivo (milioni di lire)	Importo definanziamento (50%)
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Grandi Stazioni S.p.a.	640	Riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento delle aree e pertinenze della stazione centrale di Bari	400	200
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Grandi Stazioni S.p.a.	830	Riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento delle aree e pertinenze della stazione centrale di Palermo	400	200
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti		832	Realizzazione di un anello metropolitano completo al servizio dell'area urbana di Catania	2.500	1.250
Ministero dell'istruzione	Università degli studi di Roma «La Sapienza»	531	Realizzazione di un complesso nel comune di Mentana	220	110

02A01871

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2001.

Modifica degli articoli 25 e 34, comma 1, del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare.

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Viste le indicazioni e le proposte del presidente della Commissione per gli affari generali;

Rilevato che i carichi di lavoro da devolvere alle varie commissioni non sono tali da giustificare una diversa composizione numerica delle stesse, ciò anche con riferimento ai dati riportati nella relazione 5 giugno 2001 (1531 prot. del Consiglio) nella precedente composizione quadriennale;

Non risultando, sul punto, ragioni ulteriori e diverse a sostegno del contenuto sull'art. 25 del regolamento interno del Consiglio quale approvato il 13 gennaio 1990;

Visto l'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 e visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989 n. 158;

Delibera:

Le seguenti modifiche del proprio regolamento interno:

l'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Costituzione delle commissioni

Non appena insediato, il Consiglio nomina:

a) la commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;

b) la commissione per gli uffici direttivi;

c) la commissione per gli affari generali, costituite da cinque componenti.

Nella commissione per il regolamento sul Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia almeno uno dei componenti è nominato fra i non magistrati; nella commissione per gli uffici direttivi e nella commissione per gli affari generali due dei componenti sono nominati fra i non magistrati.».

L'art. 34 comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni deliberano validamente con la presenza di tre componenti. Il presidente o il vice presidente può nominare un supplente per ciascuna commissione, quando uno dei componenti è temporaneamente impedito».

Roma, 12 dicembre 2001

Il presidente: MARVULLI

02A01315

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 1º febbraio 2002.

Sistema Flumendosa - Campidano - Cixerri (Genna Is Abis). Programmazione dell'utilizzo dei volumi di risorsa derivabili dalla data del 1º febbraio 2002. (Ordinanza n. 274).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, in data 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424, in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza 2409/95;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza commissariale n. 271 del 31 dicembre 2001, con la quale relativamente al sistema Flumendosa-Campidano-Cixerri sono stati disposti vincoli delle risorse invasate e sono state regolamentate le erogazioni per uso potabile, industriale ed irriguo, con effetto sino al 31 gennaio 2002;

Atteso che, l'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 1880 del 24 gennaio 2002, ha comunicato:

di aver predisposto una scheda contenente l'esame del bilancio idrico del sistema Flumendosa - Campidano e una proposta di programmazione, fra i vari usi, delle risorse invasate nel sistema;

di aver avviato, in riferimento alla suddetta scheda tecnica le consultazioni con gli enti gestori e gli altri enti interessati;

Atteso che, con la nota sopracitata, l'assessore regionale dei lavori pubblici, ha altresì formulato una proposta di programmazione delle risorse disponibili nel sistema Flumendosa-Campidano;

Atteso che, al fine di esaminare la proposta formulata dall'assessore regionale dei lavori pubblici, in data 29 gennaio 2002 si è tenuta, presso l'ufficio del commissario governativo, una riunione tecnica alla quale hanno preso parte i componenti di espressione regionale della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'Ente autonomo del Flumendosa e l'Ente sardo acquedotti e fognature;

Atteso che nella suddetta riunione, sono stati forniti ed esaminati ulteriori elementi della situazione in atto, in relazione alla suddetta proposta di riparto delle risorse idriche disponibili;

Atteso che in prosecuzione dell'esame della proposta si è svolta, in data 30 gennaio 2002, presso l'ufficio del commissario governativo, una ulteriore riunione con i componenti della commissione scientifica nominata a supporto del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Ritenuto di dover provvedere conformemente alla proposta formulata dall'assessorato regionale dei lavori pubblici come integrata a seguito degli esiti delle riunioni sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Istituzione Conferenza permanente di monitoraggio e consultazione

1. In relazione all'aggravarsi della situazione di emergenza idrica in corso nei territori della Sardegna meridionale serviti dal sistema idrico Medio Flumendosa-Campidano e stante la necessità di un costante monitoraggio della situazione stessa, ai fini dell'adozione dei più idonei e tempestivi interventi di Governo della risorsa idrica disponibile e di interventi di approvvigionamento straordinario, è istituita, presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, una Conferenza permanente di monitoraggio e consultazione con funzioni di istruttoria e di proposta al Commissario stesso.

2. Della Conferenza, coordinata dall'ufficio del commissario governativo, fanno parte l'assessorato regionale dei lavori pubblici, l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente — Protezione civile, gli enti regionali E.A.F. ed E.S.A.F.

3. La Conferenza, al fine di acquisire elementi informativi in ordine alle problematiche di gestione delle risorse idriche disponibili e di verifica della fattibilità delle eventuali misure da proporre alla valutazione ed alla determinazione del commissario governativo, promuove consultazioni con:

gli enti locali interessati;

gli enti strumentali della regione;

i soggetti gestori delle risorse idriche interessati.

Art. 2.

Disposizioni relative al sistema Alto Flumendosa

1. Con effetto immediato è vincolato il volume disponibile negli invasi di Bau Muggeris e Santa Lucia alla data del 31 gennaio 2002, e dei successivi deflussi naturali scolanti.

2. I volumi vincolati nell'invaso di Bau Muggeris, sono riservati per le erogazioni di cui al successivo punto 3, del presente articolo e quale scorta per uso idropotabile a favore del sistema Medio Flumendosa Campidano.

3. Con effetto immediato è autorizzata, da parte degli enti gestori dei serbatoi artificiali del sistema Alto Flumendosa, che provvederanno per quanto di rispettiva competenza alla relativa distribuzione, l'erogazione mensile dal 1° febbraio 2002 dei seguenti quantitativi di risorsa idrica disponibile:

Valori in milioni di mc

Usi civili ed industriali (Ogliastra da S. Lucia)	0,33
Usi civili E.S.A.F. (Ogliastra da Bau Muggeris) (*)	0,17
Usi per abbeveraggio bestiame per CO.BO. Ogliastra	0,1
TOTALE EROGAZIONE	0,6

Art. 3.

Assegnazione delle risorse idriche del Sistema Medio Flumendosa - Campidano - Cixerri

1. Con effetto immediato è vincolato, per uso idropotabile, il volume invasato al 31 gennaio 2002, ed i successivi afflussi scolanti ai serbatoi del sistema del Medio Flumendosa.

2. Con effetto immediato è disposta l'interruzione del trasferimento di risorse dal Cixerri a Bau Pressiu. L'acquedotto del Sulcis sarà alimentato dalle risorse del Bau Pressiu nelle more della definizione dell'intervento di adeguamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu finalizzato all'utilizzo delle risorse dell'invaso di Monte Pranu.

3. Con effetto immediato è autorizzata, da parte degli enti gestori dei serbatoi artificiali del sistema Medio Flumendosa - Campidano - Cixerri, che provvederanno per quanto di rispettiva competenza alla relativa distribuzione, l'erogazione mensile dal 1° febbraio 2002 dei seguenti quantitativi di risorsa idrica disponibile:

Valori in milioni di mc

Usi civili	6,0
Usi abbeveraggio, serre C.B.	0,1
Usi industriali	0,9
Rilasci ambientali, usi minori irrigui, industriali e perdite	0,7
TOTALE EROGAZIONE	7,7

(*) Qualora per l'approvvigionamento dei comuni di Perdasdefogu ed Escalaplano vengano utilizzate risorse provenienti dal Sistema - Medio Flumendosa (invaso sul Rio Flumineddu), le ore di erogazione potranno subire riduzioni disposte dall'E.S.A.F. in relazione alle esigenze di gestione.

Art. 4.

Disposizioni relative al Sistema Medio Flumendosa - Campidano - Cixerri

1. L'orario di erogazione per uso potabile, articolato dagli enti gestori secondo necessità di gestione delle reti, viene fissato, in tutti i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa, in misura non superiore a 6 ore/giorno.

2. Fermo restando il vincolo complessivo del volume assegnato al settore civile, i limiti orari di erogazione possono essere derogati dagli enti gestori, previa segnalazione motivata al commissario governativo, laddove lo rendano necessario particolari problemi di carattere gestionale.

3. Per gli usi industriali l'erogazione viene fissata in 0,9 Mmc/mese.

4. È vietato l'utilizzo delle risorse idriche per usi irrigui. Per gli usi di abbeveraggio bestiame e serre i quantitativi erogati devono essere contenuti nel limite di 100.000 mc/mese.

5. È vietato l'utilizzo delle risorse idriche per l'annaffiamento di parchi, strade, giardini, aiuole.

6. È fatto obbligo agli enti gestori rispettare, e far rispettare alle utenze civili ed industriali, le assegnazioni mensili prestabilite. L'inosservanza di tale obbligo dovrà essere immediatamente segnalata al commissario governativo per l'ulteriore intervento delle competenti autorità.

Art. 5.

1. Il comune di Cagliari provvederà a sezionare con immediatezza la rete di distribuzione al fine di garantire, nelle ore di interruzione dell'erogazione, l'alimentazione continua delle seguenti utenze: ospedale «R. Binaghi», ospedale «G. Brotzu», ospedale «San Giovanni di Dio», ospedale «S.S. Trinità» nonché, casa circondariale di Buoncammino. Le utenze predette dovranno comunque provvedere con la massima urgenza a dotarsi di idonei sistemi di accumulo che consentano di fronteggiare possibili interruzioni di erogazione idropotabile per almeno 48/72 ore.

2. Le utenze pubbliche ricadenti nei comuni alimentati dal Sistema Flumendosa sono tenute a dotarsi di idonei sistemi di accumulo che consentano di fronteggiare possibili interruzioni di erogazione idropotabile per almeno 48/72 ore, in considerazione della eventualità che si rendano necessarie, perdurando l'assenza di cospicui afflussi agli invasi ulteriori riduzioni o interruzioni dell'erogazione per gli usi potabili.

Art. 6.

Resta fermo quanto disposto con ordinanza n. 271 del 31 dicembre 2001, art. 4, in ordine allo stanziamento, che dovrà essere attivato con la massima urgenza, da parte della regione autonoma della Sardegna delle risorse finanziarie necessarie al trasferimento, da altri sistemi, delle risorse idriche per l'integrazione del sistema Medio Flumendosa-Campidano.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte II.

Cagliari, 1° febbraio 2002

Il commissario governativo: PILI

02A01875

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2001, recante: «Programma statistico nazionale 2002-2004».

In calce al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2002, alla pag. 7, dopo la firma, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002 - Ministeri istituzionali, registro n. 1, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 199».

02A01851

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto dirigenziale dell'11 febbraio 2002:

Corrente Fabrizio, notaio residente nel comune di Lainate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Montesarchio, distretto notarile di Benevento,

a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Marzio Ettore, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Como, con l'anzidetta condizione;

Prandi Ettore, notaio residente nel comune di Celano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di Avezzano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Riccardelli Nicola, notaio residente nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina, con l'anzidetta condizione;

Arrigo Nunzio, notaio residente nel comune di Francofonte, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Sant'Angelo di Brolo, distretto notarile di Messina, con l'anzidetta condizione;

De Marchi Giovanni, notaio residente nel comune di Cinisello Balsamo, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

De Paoli Monica, notaio residente nel comune di Chignolo Po, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Ventura Prisca, notaio residente nel comune di Bollate, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano, con l'anzidetta condizione;

Sechi Cristina, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di Novate Milanese, distretto notarile di Milano, con l'anzidetta condizione;

Fabrocini Silvana, notaio residente nel comune di Gaeta, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Monti Mariarosaria, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Caggiano Ennio, notaio residente nel comune di Firenze, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Di Addea Maria Mercedes, notaio residente nel comune di Potenza, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Ponzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Stanghella, distretto notarile di Padova, è trasferito nel comune di Monselice, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Saguto Pierina, notaio residente nel comune di Misilmeri, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo, con l'anzidetta condizione;

Castagna Ornella, notaio residente nel comune di Cavarzere, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Barbarito Giulia, notaio residente nel comune di Eboli, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Baronissi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

De Donato Alessandro, notaio residente nel comune di Capua, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di San Felice a Cancello, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Sannino Domenico Maria, notaio residente nel comune di Montalcino, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Poggibonsi, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

02A01897

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 gennaio 2002 il Ministro segretario di stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Aleksandar Dragicevic, console generale della Bosnia Erzegovina in Milano.

In data 22 gennaio 2002 il Ministro segretario di stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Mauro Rubino-Sammartano, console onorario della Repubblica islamica del Pakistan a Milano.

In data 22 gennaio 2002 il Ministro segretario di stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Juan Miguel Gonzalez, console generale della Repubblica del Paraguay a Milano.

02A01366 - 02A01365 - 02A01487

Entrata in vigore del *memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e scienze mediche.

Il giorno 25 aprile 2000 si è perfezionato lo scambio delle modifiche previsto per l'entrata in vigore del *memorandum* d'intesa tra il Ministero della sanità della Repubblica di Armenia e il Ministero della sanità della Repubblica italiana in materia di sanità e di scienze mediche, firmato a Roma il 2 aprile 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 gennaio 2000, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000.

In conformità all'art. 9, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 25 aprile 2000.

02A01490

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione del monastero delle Suore Adoratrici perpetue del Sacro Cuore in Lugo di Romagna

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 18 gennaio 2002, viene estinto il Monastero delle Suore Adoratrici del Sacro Cuore, con sede in Lugo di Romagna (Ravenna). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dalla data di iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche istituito l'Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna.

02A01417

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia generalizia Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 25 gennaio 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Curia generalizia Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con sede in Roma.

02A01418

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo all'approvazione dello statuto della Fondazione Banco di Sicilia, in Palermo

Con provvedimento del 6 dicembre 2001, è stato approvato lo statuto della Fondazione Banco di Sicilia, con sede in Palermo, viale della Libertà, 52, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 1999, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche.

La Fondazione Banco di Sicilia, con delibera del 17 dicembre 2001, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 17 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

02A01148

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 febbraio 2002

Dollaro USA	0,8715
Yen giapponese	115,68
Corona danese	7,4297
Lira Sterlina	0,60980
Corona svedese	9,1955
Franco svizzero	1,4804
Corona islandese	87,93
Corona norvegese	7,7475
Lev bulgaro	1,9476
Lira cipriota	0,57634
Corona ceca	31,878
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,34
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5577
Lira maltese	0,3984
Zloty polacco	3,6213
Leu romeno	28008
Tallero sloveno	222,1152
Corona slovacca	42,250
Lira turca	1181000
Dollaro australiano	1,6840
Dollaro canadese	1,3862
Dollaro di Hong Kong	6,7971
Dollaro neozelandese	2,0625
Dollaro di Singapore	1,5931
Won sudcoreano	1147,42
Rand sudafricano	9,9743

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02070

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Tergeste»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Tergeste», riferita all'olio extravergine di oliva, presentata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come denominazione di origine protetta, dal Comitato promotore della valorizzazione dell'olio extra vergine di Trieste con sede in Trieste, c/o C.C.I.A.A, di Trieste, Piazza della Borsa n. 14, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

La seguente proposta, unitamente al disciplinare di produzione, sarà pubblicata, in lingua slovena, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Div. ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della presente proposta.

Decorsi tali termini, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la richiesta di registrazione sarà notificata, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.

Il testo del disciplinare di produzione, tradotto in lingua slovena dagli uffici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è agli atti del Ministero delle politiche agricole e forestali.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERGESTE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Tergeste» è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Tergeste» è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni:

Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%;

Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» comprende i territori della provincia di Trieste idonei a conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende, il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni:

Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Trieste/Trst, Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Sgonico/Zgonik e Monrupino/Repentabor.

La zona è cosi delimitata:

ad Est dal confine con la Slovenia; ad Ovest dalla provincia di Gorizia; a Nord dal confine con la Slovenia; a Sud dalla costa Adriatica.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all'olio derivato.

2) I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.

3) Le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno.

4) Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione descritta nell'art. 3.

5) La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica.

6) La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine «Tergeste»

non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio delle olive non può essere superiore al 22%.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) Le operazioni di confezionamento dell'olio devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

2) Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

3) Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

la temperatura della pasta non deve superare i 30° C;

durante la gramolatura è consentito soltanto l'uso dell'acqua;

tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori;

per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche.

4) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.

5) Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali sufficientemente aereati.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: oro-verde;

odore: fruttato medio;

sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante;

punteggio al panel test $\geq 6,8$ con i seguenti parametri sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante superiore o uguale a 1;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi ≤ 12 meq02/kg

acido oleico $\geq 74\%$

acido linoleico $\leq 9\%$

polifenoli totali ≥ 100 mg/kg

Delta K $\leq 0,01$

K270 $\leq 0,20$

K230 $\leq 2,30$

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «superiore», «selezionato».

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4) È consentito l'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

5) Il nome della denominazione di origine protetta «Tergeste» deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

6) L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Tergeste» deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiore ad un litro con l'esclusione di contenitori di resina e plastica.

7) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l'olio.

8) In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta, potrà comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto.

02A01869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Airone» a r.l., in Minervino Murge

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Airone» a r.l., posizione n. 8247/ con sede in Minervino Murge (costituita per rogito notaio Giovanni Battista Brandi in data 4 aprile 1997 repertorio n. 623) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - sezione politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A01369

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Vignale» a r.l., in Sammichele

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Vignale» a r.l., posizione n. 3919/165518 con sede in Sammichele (costituita per rogito notaio Michele Costantini in data 28 dicembre 1978 repertorio n. 164009) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - sezione politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A01368

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Metalgrafica» a r.l., in Bari

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Metalgrafica a r.l. posizione n. 2470/129745 con sede in Bari (costituita per rogito notaio Corrado Magarelli in data 1° ottobre 1973 repertorio n. 49235) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - sezione politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A01367

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma delle autorizzazioni amministrative alla società «Magazzini generali di Arquata Scrivia S.p.a.»

Con decreto ministeriale 14 gennaio 2002 le autorizzazioni amministrative concesse alla società «Magazzini generali di Arquata Scrivia S.p.a.» con decreti ministeriali 30 giugno 1927 e successivi, sono confermate, ora per allora, a favore della «Interporto di Arquata Scrivia Magazzini generali Terminal Containers S.p.A.» con sede legale in Genova - Via Assarotti, 42/11A e con sede operativa in Via Gramsci, 52 - Arquata Scrivia (AL);

02A01419

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area di mq 15 circa, ubicata nel comune di Alassio

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia del demanio in data 16 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 5, foglio n. 361 in data 17 dicembre 2001, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di mq 15 circa, ubicata nel comune di Alassio (Savona), riportata nel nuovo catasto edilizio urbano del medesimo comune al foglio n. 27, mappale n. 682 sub. 2 (corte urbana) ed indicata con apposita colorazione in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

02A01168

Misure dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze in data 11 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti nel reg. n. 5 foglio n. 344 in data 6 dicembre 2001, sono state rese note le misure dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime riconducibili nelle previsioni di cui all'art. 8 della legge n. 522/1999.

02A01416

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile, sito in comune di Nuova Siri e di Maranello

Con il decreto interministeriale n. 3754/Sc del 6 luglio 2001, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2002 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - reg. n. 1 foglio n. 8 - è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, ex alveo del fosso «Pantanello», e dei relativi manufatti su di esso insistenti, sito in comune di Nuova Siri (Matera), distinto in catasto del comune medesimo al foglio n. 46, particelle numeri 99, 100, 122, 123, 168, 169 e 170, della superficie complessiva di Ha 0.85.76 (mq 8576) circa, ed indicati nella planimetria in scala 1:2000, rilasciata in data 27 gennaio 1999, dall'Ufficio del territorio di Matera; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto n. 8494 del 2 novembre 2000, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 12 del 28 dicembre 2001 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno in comune di Maranello (Modena) con sovrastante porzione di fabbricato della superficie complessiva di mq 482, mapp. 86-100-101-102-103, distinto nello schizzo planimetrico in scala 1:500 rilasciato dall'Ufficio del territorio di Modena, al foglio n. 33, ed indicati nella planimetria che fa parte integrante del presente decreto.

02A01188 - 02A01397

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Integrazione a norma dell'art. 198 L.F., della terna commissariale del Consorzio agrario interprovinciale di Roma-Frosinone in liquidazione coatta amministrativa, con la nomina di altri due commissari liquidatori.

Il dott. Antonio Bertani, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, domiciliato in Salita San Nicola da Tolentino n. 1/B - Roma, e il dott. Dario Elena, nato a Roma il 19 febbraio 1961, domiciliato in viale Maresciallo Pilduski n. 118 - Roma, sono nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario di Roma-Frosinone, ad integrazione della terna commissariale.

02A01184

Integrazione a norma dell'art. 198 L.F., della terna commissariale del Consorzio agrario provinciale di Grosseto in liquidazione coatta amministrativa, con la nomina di altri due commissari liquidatori.

Il dott. Luigi Barbieri, nato a Padova il 28 febbraio 1948, domiciliato in Galleria Trieste n. 5, Padova, e il dott. Vito Napoli, nato a Squillace il 16 novembre 1931, domiciliato in via Cortina d'Ampezzo n. 60, Roma, sono nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario di Grosseto, ad integrazione della terna commissariale.

02A01185

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Alpharma»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 666 del 7 febbraio 2002

Specialità medicinale: CAPTOPRIL ALPHARMA.

Titolare A.I.C.: Alpharma SA Harbitzalleen 3 Postbox, 158, Skoyen 0212 - Oslo (Norvegia).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001.

Confezioni:

50 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431030/MG (in base 10), 11T8MQ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e deliber CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 6,85 euro pari a L. 13.257 (prezzo ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 11,30 euro pari a L. 21.800 (I.V.A. inclusa);

24 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;

A.I.C. n. 035431067/MG (in base 10), 11T8NV (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388;

classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,82 euro pari a L. 11.263 (prezzo ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,60 euro pari a L. 18.500 (I.V.A. inclusa);

20 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431016/MG (in base 10), 11T8M8 (in base 32);

30 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431028/MG (in base 10), 11T8MN (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431042/MG (in base 10), 11T8N2 (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;

A.I.C. n. 035431055/MG (in base 10), 11T8NH (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;

A.I.C. n. 035431079/MG (in base 10), 11T8P7 (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;

A.I.C. n. 035431081/MG (in base 10), 11T8P9 (in base 32);

30 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;

A.I.C. n. 035431093/MG (in base 10), 11T8PP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione:

Captopril Alpharma da 25 e 50 mg:

una compressa contiene:

principio attivo: captopril 25 e 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais, olio di ricino idrogenato, silice colloidale biossido, magnesio staerato;

Captopril Ratiopharm Italia 50 mg:

principio attivo: captoril 50 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, lattosio monoidrato e acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd Reyjavikurveji 78 P.O. Box 420 IS-222 Hafnarfjordur Iceland.

Confezionamento e controllo: Alpharma AS Legemeddelsfabrikken Gjellebekkstubben N 3420 Lierskogen Norway.

Indicazioni terapeutiche: Captoril è indicato nel trattamento della ipertensione, insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01904

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% Medilabor di Odore dott. Carlo».

Estratto decreto n. 6 del 14 gennaio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 20% MEDILABOR di ODORE DOTT. CARLO (ex integratore medico Anticox 200).

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dott. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo, 17;

codice fiscale n. 002800370040.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore, via Cuneo, 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103338012;

fustino da 1 kg - A.I.C. n. 103338024;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 103338036.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo:

sulfachinossalina 200 g;

eccipienti:

glucosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi.

Tempo di attesa:

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): ventotto giorni;

conigli: quindici giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01901

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% - Industria italiana integratori-Trei S.p.a.».

Estratto decreto n. 8 del 14 gennaio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 20% - INDUSTRIA ITALIANA INTEGRATORI-TREI S.P.A. (ex integratore medico Liquicox).

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori-Trei S.p.a., con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12;

codice fiscale n. 00177780350. Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio-Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103500011;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103500029.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo:

sulfachinossalina 200 g;

eccipienti:

glicole propilenico 100 g;

idrossido di sodio 26 g;

acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): ventotto giorni;

conigli: quindici giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01900

Autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% liquida Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 9 del 14 gennaio 2002

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA CHEMIFARMA S.p.a. (ex integratore medicato COXIN 200).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 100 g - A.I.C. n. 101987016;

bottiglia da 1000 g - A.I.C. n. 101987028;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 101987030;

tanica da 10 kg - A.I.C. n. 101987042.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfachinossalina 200 g;

eccipienti: monoetanolammina 100 g; polietilenglicole 200 q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne escluse galline che producono uova destinate al consumo umano: enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 28 giorni;

conigli: 15 giorni.

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01912

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gabbrocol 200»

Estratto decreto n. 14 del 14 gennaio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi GABBROCOL 200;

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), presso l'officina Unione commerciale lombarda S.p.a., Brescia e presso l'officina Vetem S.p.a., Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102520020;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102520032.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: ammionosidina solfato (*) 200 g;

eccipienti: olio di vasellina 70 g; amido di frumento q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione: suini, boiler e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a 50 kg): enteriti colibacillari;

suini: colibacillosi salmonellosi, enterite necrotica;

broiler: colibacillosi, salmonellosi;

conigli: enteriti batteriche escluse le salmonellosi.

Tempo di attesa:

suini: trenta giorni;

broiler: sette giorni;

conigli: cinque giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

---

* Riferito a materia prima avente un titolo del 70% come base.

02A1908

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enacard»

Estratto provvedimento n. 241 del 20 dicembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario ENACARD nelle confezioni: 4 blister da 7 compresse cadauno da 1 mg, da 2,5 mg, da 5 mg, da 10 mg e da 20 mg - A.I.C. n. 100046.

Titolare A.I.C: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario sopraindicata l'immissione in commercio della seguente confezione:

12 blister da 7 compresse cad. da 1 mg - A.I.C. n. 100046111;

12 blister da 7 compresse cad. da 2,5 mg - A.I.C. n. 100046123;

12 blister da 7 compresse cad. da 5 mg - A.I.C. n. 100046135;

12 blister da 7 compresse cad. da 10 mg - A.I.C n. 100046147;

12 blister da 7 compresse cad. da 20 mg - A.I.C. n 100046150.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica taliana.

02A01909

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Akipor»

Estratto provvedimento n. 242 del 19 dicembre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario AKIPOR nelle confezioni flaconi da 100 dosi + flacone da 200 ml diluente, flacone da 50 dosi + flacone da 100 ml di diluente, flacone da 10 dosi + flacone da 20 ml di diluente, 10 flaconi da 50 dosi di liof. + 10, flaconi da 100 ml di diluente - A.I.C. n. 102383.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta trasferimento sito per i controlli in vitro sul prodotto finito.

È autorizzata, per il prodotto medicinale per uso veterianario suindicato, il trasferimento, per i controlli in vitro sul prodotto finito, dal sito Merial - Lyon Gerland al nuovo sito di Lyon Porte des Alpes.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01907

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Quentan»

Estratto provvedimento n. 243 del 19 dicembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario QENTAN nelle confezioni 10 bustine da 5 g, barattolo da 100 g, barattolo da 500 g - A.I.C. n. 100250.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Raggello (Firenze) - loc. Prulli, 103/c - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale in questione anche presso l'officina farmaceutica Klocke Pharma GmbH Appenweier - Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincospetin»

Estratto provvedimento n. 4 dell'11 gennaio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPETIN (lincomicina e spectinomicina) soluzione serie iniettabile nella confezione flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100237078.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Robert Koch, 1.2 - codice fiscale n. 07089990159.

Oggetto del provvedimento: richiesta produzione alternativa.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale per uso veterinario suindicato anche presso l'officina farmaceutica Bela-Pharm GmbH & CO. KG con sede in Lohner Strasse, 49377 Vechta, Germania.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01905

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Marex THV liof».

Estratto decreto R n. 4 del 14 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS MAREX THV liof vaccino vivo liofilizzato contro la malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: Intervet Internationai B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 dosi - A.I.C. n. 101862011;

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101862035;

10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. n. 101862050.

Composizione: vaccino liofilizzato: ciascuna dose contiene almeno 10^3 P.F.U. del ceppo PB-THV1 del virus Herpes Tacchino (THV). La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli contro la Malattia di Marek.

Tempi di sospensione: nulli liofilizzata

Validità: nella forma liofilizzata: trentasei mesi

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A01910

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobivac Parvo-c».

Estratto decreto R n. 5 del 14 gennaio 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBIVAC PARVO-c vaccino vivo contro la parvovivosi del cane.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. - con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 1 dose - AI.C. n. 101915015;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915041;

50 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915039;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101915066.

Composizione: 1 dose di vaccino liofilizzato contiene per dose/animale:

principio attivo: parvovirus canino ceppo 154 non meno di 10^7 $TCID_{50}$ attenuato e coltivato su tessuto-coltura;

eccipienti: (per 0,5 ml prima della liofilizzazione): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei giovani cuccioli contro la parvovirosi canina.

Validità: in forma liofilizzata: 24 mesi a 2 - 8 °C.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria semplice ripetibile.

02A01911

Comunicato di rettifica di alcune specialità medicinali per uso umano

Comunicato concernente:

Estratto decreto n. 208 del 10 febbraio 1998 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbidopa/Levodopa Teva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1998;

Estratto decreto n. 502 del 20 settembre 2000 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbamazepina leva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 238 dell'11 ottobre 2000;

Estratto n. 432 del 12 maggio 2000 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flutamide Teva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 13 giugno 2000;

Estratto n. 402 del 21 dicembre 1999 n. 208 del 10 febbraio 1998 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluoxetina Teva» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2000, 3 marzo 1998;

Estratto decreto n. 550 del 25 gennaio 2001 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domperidone Teva».

Nelle parti degli estratti pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* suindicate accanto ai numeri di AIC in base 10 dopo M aggiungasi G.

02A01438

Comunicato concernente l'estratto del decreto n. 162 del 1º agosto 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amignul».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 202 del 31 agosto 2001.

Dove è scritto: AIC n. 04995011, leggasi: AIC n. 034995011.

02A01408

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 185 del 15 gennaio 2002, riguardante il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Travatan».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002, alla pag. 22, prima colonna, dove è scritto: «40 mcg/ml collirio soluzione 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 035409010/E (in base 10), 11SM3L (in base 32) - classe "A"», leggasi: «40 mcg/ml collirio soluzione 1 flacone da 2,5 ml - A.I.C. n. 035409010/E (in base 10), 11SM3L (in base 32) - classe "A", nota 78».

02A01902

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 566 del 12 marzo 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Dermatrans».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 86 del 12 aprile 2001, alla pag. 69, prima colonna, dove è scritto: «DEMATRANS», leggasi: «DERMATRANS», dove è scritto: «Research Laboratorium S.p.a.», leggasi: «Rotta Research Laboratorium S.p.a.».

02A01899

Comunicato concernente l'estratto del decreto n. 591 dell'11 giugno 2001 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Saizen».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001.

Dove è scritto: specialità medicinale Saizen, leggasi: specialità medicinale Saizen 8 mg click easy.

02A01409

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 626 del 19 novembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Vasexten».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001, alla pag. 76, prima colonna, dove è scritto:

«28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg;

A.I.C. n. 035144017/E;

28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg;

A.I.C. n. 035144029/E»,

leggasi:

«28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 20 mg;
A.I.C. n. 035144017/M;
28 capsule a rilascio modificato in blister PVC/AL da 10 mg;
A.I.C. n. 035144029/E».

02A01903

Comunicato concernente l'estratto del decreto n. 629 del 29 novembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meningitec».

Nella parte dell'estratto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2002;

Dove è scritto:
10 flaconcino;
leggasi:
10 flaconcini.
Dove è scritto:
corugato;
leggasi:
coniugato.
Dove è scritto:
CRM96;
leggasi:
CRMl97.
Dove è scritto.
SSUI;
leggasi :
SSVI.

02A01437

Comunicato concernente estratto decreto n. 630 del 29 novembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meninvact».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2002.

Dove è scritto: estratto decreto AIC/UAC n. 619 del 23 ottobre 2001, leggasi: estratto decreto AIC/UAC n. 630 del 29 novembre2001.

Dove è scritto: produzione: Chiron S.p.A. Belluria Rosa, leggasi: produzione: Chiron S.p.A. Bellaria Rosa.

02A01406

Comunicato concernente estratto decreto n. 631 del 29 novembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Menjugate».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2002.

Dove è scritto: produzione: Chiron S.p.A. Belluria Rosa, leggasi: produzione: Chiron S.p.A. Bellaria Rosa.

02A01407

Comunicato concernente l'estratto del decreto n. 637 del 12 dicembre 2001, riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Genalen».

Nella parte dell'estratto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001.

Alla pagina 60 prima colonna dove è scritto:

Titolare AIC Istituto Mazzini 112 56125 Pisa.

Leggasi:

Titolare AIC : Istituto Gentili s.p.a. Via Mazzini n. 112, 56125 Pisa.

02A01436

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della SARA assicurazioni S.p.a. Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma.

Con provvedimento n. 2043 del 12 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Sara assicurazioni S.p.a. Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000, 27 aprile 2001 e 27 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 6 (nuova determinazione del capitale sociale in euro 54.675.000 - in luogo del precedente ammontare, ante conversione, espresso in L. 91.125.000.000 - diviso in n. 16.200.000 azioni ordinarie ed in n. 2.025.000 azioni privilegiate, entrambe le categorie di azioni del valore nominale di euro 3 ciascuna. Invariato il resto dell'articolo); art. 20 (nuova disciplina in materia di: *a)* modalità temporali di riunione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; *b)* obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta dalla società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale; in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze. Invariato il resto dell'articolo); art. 23 (introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione anche per videoconferenza: condizioni ed effetti. Invariato il resto dell'articolo); art. 25 (nuova disciplina in materia di: *a)* criteri di nomina del presidente del collegio sindacale; *b)* cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale; *c)* in relazione ai requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* e *c)* del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale).

02A01914

Modificazioni allo statuto di Finanza & Futuro Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 2042 dell'11 febbraio 2002 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di Finanza & Futuro Vita S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 dicembre 2001 dall'assemblea straordinaria dei soci, relative agli articoli 5 (aumento a pagamento del capitale sociale da € 6.197.520 a € 21.000.000, mediante aumento da € 516,46 a € 600 del valore nominale delle n. 12.000 azioni in circolazione e, per € 13.800.000, mediante emissione di n. 23.000 nuove azioni da nominali € 600) e 9 (introduzione della possibilità di tenuta delle riunioni dell'Assemblea dei soci anche per videoconferenza: condizioni ed effetti).

02A01913

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

1. Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marichi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1496, si rende noto che le seguenti ditte hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia. Pertanto, con determinazioni n. 787 del 19 ottobre 2001 e n. 46 del 15 gennaio 2002, il dirigente del settore ha disposto la cancellazione delle ditte stesse dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 787/2001:

N. Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
1059 FI	Chirici Gianni	Firenze	—	4
1222 FI	Coro S.r.l.	San Casciano Val di Pesa	—	2
1340 FI	Celli David	Bagno a Ripoli	6	—
1450 FI	Sogni d'oro di Baselli Daniele	Firenze	2	—
1502 FI	Lombardelli argenti di Seri Ivania	Firenze	2	—
1518 FI	Saade Jean Bechara	Firenze	1	—

Marchi di identificazione per metalli preziosi annullati con determinazione dirigenziale n. 46/2002:

N. Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
551 FI	Arte Orafa Fiorentina s.n.c.	Bagno a Ripoli	20	1
672 FI	Del Grosso Francesco	Firenze	1	—
680 FI	Vannini Umberto	Lastra a Signa	6	—
693 FI	Calvellini Pietro di Cardeti Calvellini L.	Firenze	5	—
746 FI	Sernesi Giancarlo	Firenze	2	—
1133 FI	G. 3 di Galingani Goffredo	Firenze	2	—
1158 FI	Maremmani S.a.s. di Giovanna Bologna	Firenze	4	—
1236 FI	2 C.M. SDF	Firenze	2	—
1388 FI	Argenterie La Torre di Buzzichelli G.	Figline Valdarno	2	1
1394 FI	Ugolini Antonio	Firenze	4	—
1500 FI	A.G. Metal S.r.l.	Firenze	4	—
1533 FI	Foglia Argenteria di Chiarantini Monica	Firenze	2	—
1536 FI	Gensini Savino Sage	Firenze	4	—
1558 FI	BBluritmi	Firenze	1	—

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di Commercio I.A.A. di Firenze.

02A01371

REGIONE BASILICATA

Autorizzazione alla società SIAM Monticchio S.p.a., in Montecchio Bagni, all'utilizzazione dell'acqua minerale denominata Solaria.

Con il decreto del presidente della giunta regionale n. 4 del 9 gennaio 2002 la società «SIAM Monticchio S.p.a.», con sede in Montecchio Bagni, 85028 Rionero in V. (Potenza), è stata autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale effervescente naturale denominata Solaria captata in concessione denominata «Giulia».

02A01370

COMUNE DI BUSSETO

Comunicato di rettifica relativo all'avviso di deposito nell'ufficio comunale per sessanta giorni del decreto del comandante della regione militare centro n. 196 del 3 dicembre 2001.

Nell'avviso citato epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2002, al terzo rigo del primo paragrafo dove è scritto «7 gennaio 2001» deve intendersi «7 gennaio 2002».

02A01312

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 627 del 26 novembre 2001 del Ministero della salute, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Captopril Ratiopharm"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2001).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 73, seconda colonna, al penultimo capoverso, ultimo rigo, dove è scritto: «... in pazienti con livelli della creatinina sierica *2,5* mg/dl.», leggasi: «... in pazienti con livelli della creatinina sierica < *2,5* mg/dl.».

02A01850

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651042/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035